

## TORNATA DEL 18 FEBBRAIO 1851

PRESIDENZA DELL'AVVOCATO GASPARE BENSO VICE-PRESIDENTE.

**SOMMARIO.** *Letture di quattro progetti di legge del deputato Pescatore — Relazione sul progetto di legge per riammissione agli esami — Lettura di un progetto di legge del deputato Sineo ed altri, relativamente ai tribunali di commercio — Seguito della discussione generale del progetto di legge per l'abolizione delle bannalità — Questioni sull'indennità — Proposizione di rinvio alla Commissione, del deputato Sineo — Opinioni e spiegazioni del deputato Piccon — Considerazioni del deputato Pescatore, e suo progetto di legge di surrogazione a quello in discussione — Opposizioni del ministro dell'Interno e del relatore al rinvio alla Commissione — Nuove osservazioni dei deputati Lione e Cornero in favore del rinvio — Mozione del deputato Asproni, e spiegazioni del relatore — Reiezione della proposizione di rinvio, e chiusura della discussione generale — Approvazione dell'articolo 1 — Emendamenti dei deputati Brignone, Fara-Forni, Lione, Biancheri, Chiarle e Pinelli — Approvazione della prima parte dell'articolo 2, e reiezione degli emendamenti.*

La seduta è aperta ad un'ora e 1/2.

**AIRENTI**, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, ed espone il seguente sunto d'una petizione ultimamente presentata alla Camera:

3640. Traverso Giuseppe e Bartelli Giuseppe, consiglieri delegati della città di Gavi, fanno istanza perchè sia mantenuta l'elezione del quinto dei consiglieri, seguita il 29 luglio scorso, già stata approvata dall'intendente generale della divisione, ed ora dal medesimo dichiarata nulla.

**AVIGDOR.** Je prie la Chambre de vouloir bien décréter d'urgence la pétition portant le n° 3659. Elle est relative à une affaire qui concerne la commune de Voltaggio (province de Novi), qui date de 148 ans, et qui depuis, malgré d'incessantes obsessions auprès du Gouvernement, n'a pas reçu de solution. Comme la Chambre voit, cette pétition peut bien revendiquer un certain droit d'aînesse sur toutes les autres.

Je réclame également de la Chambre de décréter d'urgence la pétition sous le n° 3640, adressée par divers conseillers de la commune de Gavi, qui demandet aussi une prompte solution sur une affaire de conflit.

(La Camera dichiara l'urgenza.)

**PRESIDENTE.** La Camera non essendo ancora in numero si procede all'appello nominale.

(Questo viene interrotto, dacchè sopraggiungono deputati a comporre il numero legale.)

La Camera essendo ora in numero, sottopongo alla sua approvazione il processo verbale della tornata precedente.

(La Camera approva.)

Quattro uffici hanno autorizzato la pubblica lettura dei quattro seguenti progetti di legge, presentati dal deputato Pescatore:

1° Basi di una imposta sulla rendita dei crediti fruttiferi. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 650.)

2° Basi di una tassa sulla rendita dell'industria e del commercio. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 651.)

3° Basi di una imposta sulla rendita delle arti e professioni liberali. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 652.)

4° Disposizioni diverse sopra alcune imposte dirette ed indirette. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 652.)

Domando al deputato Pescatore quando intenda svolgere queste sue proposte.

**PESCATORE.** Pregherei la Camera a voler fissare un giorno, non già per lo svolgimento di questi progetti, ma di un altro già da me presentato, cioè di quello in cui si propongono modificazioni alla legislazione civile, inquantochè le disposizioni in esso contenute possono agevolare la discussione del progetto di legge della imposta sulla rendita dei capitali fruttiferi.

Io credo poi che questo progetto debba essere posto all'ordine del giorno prima di quello sulla tassa delle successioni, per le ragioni che mi riservo di addurre quando esso venga in discussione e quando svolga la mia proposta.

**PRESIDENTE.** La parola è al deputato Berti per presentare una relazione.

### RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER LA RIAMMISSIONE AGLI ESAMI.

**BERTI**, relatore. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione sul progetto di legge per la riammissione agli esami. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 464.)

**PRESIDENTE.** Questa relazione sarà stampata e distribuita.

### PROGETTO DI LEGGE DEL DEPUTATO SINEO ED ALTRI SUI TRIBUNALI DI COMMERCIO.

**PRESIDENTE.** Gli uffici I, III e VI hanno assentita la lettura del seguente progetto di legge presentato dai signori deputati Sineo, Carquet, Sulis, Lione, Biancheri, Ferracci, Tuveri, Bastian, Barbier, Garda, Fagnani, Chiarle, Martinet, Cornero, Mollard, Chapperon, Deforest, Peirone, Parent, Airenti, Galli, Falqui-Pes, Mameli, Piccon. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 816.)

Il progetto è così concepito:

« Saranno provvisoriamente in vigore in tutto lo Stato gli articoli 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 628, 629, 630, 639, 640, 645, 647, 648 del Codice di commercio francese tuttora vigente nella giurisdizione del magistrato d'appello di Genova.

« Sono abrogate le lettere patenti del 24 aprile 1843, ed ogni legge contraria alla presente.

« Entro 15 giorni, da quello della pubblicazione della presente legge, saranno costituiti i tribunali di commercio nelle città di Torino, Ciampieri, Nizza, Cagliari e Sassari, ed entreranno immediatamente nell'esercizio delle loro funzioni.

« I nostri ministri di grazia e giustizia, dell'interno e delle finanze sono incaricati dell'esecuzione della presente legge. »

Domando al deputato Sineo quando intenda svolgere questa proposta.

**SINEO.** Sabato, se la Camera lo consente.

**PRESIDENTE.** Sarà posta all'ordine del giorno.

#### SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'ABOLIZIONE DELLE BANNALITÀ.

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione del progetto di legge per l'abolizione delle bannalità.

Nella tornata di ieri ebbe luogo la discussione generale su questo progetto.

Il signor deputato Lione aveva proposto l'invio di questo progetto alla Commissione. Il deputato Sineo aveva chiesta la parola sul finire della seduta: se la desidera ora, io gliela concedo.

**SINEO.** Aggiungerò poche parole in aggiunta di quelle che sono state dette per dimostrare la necessità dell'invio di questo progetto alla Commissione. Chiamerò l'attenzione della Camera su due punti. In primo luogo può estendersi questo progetto con una misura eguale a tutte le provincie dello Stato? È evidente il contrario. Il signor ministro dell'interno ha riconosciuto che presentasi il dubbio specialmente per le bannalità che si esercitano nel contado di Nizza; egli ha creduto tuttavia che la questione fosse stata definita in un modo irrevocabile dall'autorità giudiziaria; ma non può la Camera ammettere questo principio. L'autorità giudiziaria è chiamata a giudicare, a definire i casi speciali; non si può mai opporre l'autorità di decisioni giudiziarie ad un corpo legislativo.

Noi abbiamo sempre diritto di vedere se realmente quelle provincie siano nella stessa condizione delle altre, e se quindi dobbiamo provvedere nello stesso modo per tutte. Avvertirò tuttavia di passo che non è compiutamente esatto ciò che ha detto il signor ministro dell'interno (mi rincresco che non sia presente), che sia stata la cosa assolutamente definita dall'autorità giudiziaria. Vi furono alcune sentenze del magistrato della Camera dei conti, contro le quali l'opinione pubblica si è altamente pronunciata. Queste sentenze decisero alcuni casi particolari: erano dettate da quello spirito di reazione che pur troppo si sviluppò nel 1814, e che non fu sempre senza influenza nelle sentenze giudiziarie. Ma posteriormente lo stesso magistrato della Camera dei conti ritrattò la sua giurisprudenza e furono vari casi che vennero decisi secondo che la giustizia richiedeva. Ma messa in disparte qualunque influenza dell'autorità giudiziaria, la Camera è chiamata ad esaminare se quelle provincie siano nella stessa condizione delle altre. Ora io prego la Camera di ricordarsi che il contado di Nizza non fu solamente soggetto ad un'occupazione delle armi francesi come avvenne nel rimanente dello Stato; il contado di Nizza, come la Savoia, fu ceduto alla repubblica francese con trattato solennemente stipulato. Per tutto il tempo in cui durarono le conseguenze di quel trattato, le leggi della re-

ubblica francese avevano nel contado di Nizza lo stesso valore che nella Savoia, e nel rimanente dell'impero francese. Sotto quelle leggi le bannalità erano incontestabilmente abolite; potevano esse rivivere dopo il 1814?

No, o signori, non lo potevano; ostavano le regole generali del diritto internazionale; ostavano i trattati del 1814 e 1815, che riconoscevano l'effetto dei trattati anteriori; ostava persino l'editto del 1814, che voleva bensì che si ritornasse al tempo in cui il Piemonte era stato invaso dai Francesi, ma non che si ritornassero in vigore le leggi anteriori al 1793.

È dunque certa la diversità di condizione tra le provincie del contado di Nizza e le altre del Piemonte. Ma vi è di più, o signori, vi è una circostanza della quale la Camera non può a meno di tener conto. Si ricorderà la Camera, che a quelli che dovettero soffrire per causa del dominio francese furono date indennità; fu assegnato un fondo per indennizzare l'emigrazione, alla quale appartenevano appunto coloro che potevano avere dei diritti che furono lesi dalle leggi francesi.

Ora, quelli che già per questa cagione furono indennizzati, dovranno avere un'altra indeanità, e così ricevere due volte il prezzo di quanto loro fu tolto?

Ecco la circostanza speciale che la Commissione doveva avere sott'occhio prima di presentarci definitivamente un progetto, il quale ne' suoi termini generali abbraccia con egual misura tutte le provincie dello Stato.

Un'altra grave questione è quella, che l'indennità che si voglia concedere ai proprietari delle bannalità, debba volgersi a carico dei comuni.

Non ripeterò ciò che è stato detto da vari oratori ieri per provare che i comuni debbano essere immuni da questo peso; ma combatterò il motivo con cui il signor ministro dell'interno cercava di eludere le conseguenze dei loro ragionamenti.

Il ministro dell'interno ha supposto che le bannalità feudali fossero tutte l'effetto di un contratto tra i comuni ed i feudatari; egli riconobbe bensì che questi contratti non erano sempre perfettamente liberi; tuttavia egli ha creduto che chi aveva assentito a questi contratti, poteva essere tenuto ad indennità.

Ma qui avvi errore, errore storico; non è vero che le bannalità feudali siano sempre state effetto di convenzioni; furono per lo più imposte dal diritto pubblico dell'impero. Era l'imperatore che concedeva i feudi e nel concederli, limitava a suo arbitrio la libertà dei vassalli. Confiscava l'aria e l'acqua; vietava ai vassalli la caccia, la pesca, la costruzione di edifici idraulici, e ne riservava ai feudatari la privativa.

Non è dunque vero che vi siano sempre state delle convenzioni delle quali i comuni debbono sopportare la pena; era il diritto pubblico di quel tempo che imponeva questi pesi ai comuni. Noi riconosciamo che questo diritto pubblico era ingiusto; la giustizia vuole che quando si riconosce che un peso fu ingiustamente imposto, si tolga senza obbligare i cittadini a corrispondere un'indennità.

L'impero aveva create le bannalità, aveva creato un valore; era un valore fittizio del genere di quello della cartamoneta; era stato creato da chi esercitava in quel tempo la sovranità.

Ora, quando un valore che è stato creato dalla società, da chi la rappresenta, da chi la regge, viene tolto di mezzo, è evidente che spetta alla nazione intera di rappresentare questo valore. Se si crede che realmente coloro ai quali si è dato questo valore in mano, abbiano diritto ad averne l'equivalente, quest'equivalente deve essere dato da chi ha creato il valore, non già dai comuni che vi furono assoggettati.

Io non entrerò a distinguere i casi nei quali l'indennità possa essere dovuta da quelli in cui non sia dovuta. Ma essa non può mai essere a carico dei comuni, tuttavolta che non si provi che la bannalità fosse l'effetto di libera convenzione. Sarebbe un'ingiustizia intollerabile, che non possiamo ammettere nella nostra legge.

**PICCON.** Prendo la parola per appoggiare il progetto quale ci venne proposto dalla Commissione, e per sottoporre al giudizio della Camera le ragioni che io contrappongo a quelle che vennero adottate dagli oppositori alla presente legge.

Io devo dichiarare, prima di tutto, che non accetto per vera ed esatta l'allegazione, che tutte le bannalità sono d'origine feudale.

Per provare che ve ne sono di quelle aventi un'origine tutt'altro diversa, io invocherò lo stesso decreto dell'Assemblea costituente francese del 1789.

Se questa divide le bannalità acquistate a titolo oneroso dalle bannalità feudali, riconobbe essa stessa che realmente vi fossero delle bannalità, le quali non avevano alcun carattere odioso e feudale.

Ed io aggiungo poi, che, proporzionalmente, le bannalità a titolo feudale erano più numerose in Francia, di quanto potessero essere nell'Italia, e massime negli Stati nostri (*Segni di diniego a sinistra*), giacché si sa da tutti che in Francia il feudalismo avesse gettato più profonde radici di quanto non abbia mai avuto in Italia, e presso di noi.

Presso di noi io riconosco invece esservi una grandissima quantità di bannalità le quali non ebbero menomamente un'origine feudale.

Molte comunità stabilivano esse stesse le bannalità come un mezzo di far fronte alle spese cui avevano a sopperire.

Di tal natura appunto sono la maggior parte delle bannalità esistenti nel contado di Nizza. A tal proposito si tranquillizzi pure il deputato Sineo, imperocché le bannalità nel contado di Nizza sono state mantenute anche sotto l'impero francese, per la semplice ragione che si trattava di bannalità acquistate a titolo oneroso, le quali non erano state colpite dal decreto dell'Assemblea costituente.

Quanto alle altre bannalità a titolo feudale, le medesime cessarono naturalmente d'aver effetto presso di noi colla pubblicazione delle leggi francesi.

È d'uopo dunque riconoscere che vi sono alcune bannalità, le quali non hanno veramente alcuna origine feudale.

Ed io ne conosco una che fu costituita nel seguente modo:

Un comune era gravato di molti debiti, aveva alienati tutti i propri beni, e siccome i ricavi di questi non erano ancora bastevoli per soddisfare ai debiti, esso costituì una bannalità e la vendette, non ad un feudatario, ma ad un semplice individuo.

Vi sono anzi molte bannalità, le quali sono state costituite appunto nei comuni che non furono giammai stati infeudati.

Io non posso neppure assentire alle dottrine che sono state maestrevolmente svolte onde provare che le bannalità cadono tutte sopra d'un oggetto non suscettibile di dare un diritto. Questo principio io l'ammetto quando si tratta di libertà personale, ed ammetto che quando di essa si tratta non vi è alcuna convenzione, alcuna istituzione la quale possa permettere l'alienazione di una minima parte di libertà personale. Ma osservo che nel concreto non si tratta di libertà personale, ma puramente di libertà industriale, ed in fatto di libertà industriale io non posso convincermi che le privative siano contrarie alla libertà personale, e che debbano essere abolite. Abbiamo la privativa di tutte le gabelle.

Le poste, le piazze da speziale, da notaio, da procuratore

sono altrettante privative che inceppano senza dubbio il libero esercizio di un'arte, di una professione, ma che però non sono contrarie alla libertà personale.

Questa libertà industriale poi ha un valore estimabile, e perciò chi ha diritto a questa privativa deve anche aver diritto ad un'indennità.

Ove la Camera voglia, come io desidero, che le bannalità vengano soppresse istantaneamente, è più moderata l'opinione di coloro i quali distinguono le bannalità acquistate a titolo feudale, a titolo lucrativo dalle altre acquistate a titolo oneroso, volendo che a queste sole si accordi una indennità e che la si neghi ai possessori delle bannalità a titolo meramente lucrativo; ed io mi accosterei volentieri a questa opinione, se non fossi convinto che al giorno d'oggi non esiste neppure una bannalità, alla quale si possa ancora dare la qualificazione di bannalità feudale, ed acquistata a titolo meramente lucrativo.

E qui è opportuno di notare, che quasi contemporaneamente all'editto che abolì le bannalità coattive, ne fu pubblicato un altro, il quale abolì egualmente i diritti feudali; e di questo editto non fu giammai rimessa l'osservanza anche dopo il ripristinamento delle antiche leggi.

Sarà vero che i magistrati abbiano potuto conservare alcune delle bannalità di origine feudale; ma osservo qui, che se le hanno dichiarate ripristinate, non si fu come bannalità feudali. Essi le dichiararono ripristinate, perché, secondo il loro avviso, erano bannalità acquistate a titolo oneroso.

Possono aver errato; ma intanto non è men vero che le relative sentenze abbiano acquistata la forza di cosa giudicata, e che quella stessa bannalità, che in origine era feudale, ma che con una sentenza fu dichiarata bannalità a titolo oneroso, abbia cangiato di natura, e deggia essere egualmente considerata come una bannalità meramente onerosa.

Qui però l'onorevole deputato Sineo faceva una difficoltà, la quale sembra assai forte, dicendo che la cosa giudicata non può riflettere che il caso specifico stato deciso dal magistrato e non tutti i casi, che non sono stati portati alla decisione del magistrato medesimo; la difficoltà sarebbe grandissima, se le sentenze del magistrato supremo non avessero anche avuto forza di legge, non solo per i casi specificamente decisi, ma anche per i casi simili. Io dico che con tali sentenze si sono altresì colpite le altre bannalità; e nella stessa maniera in cui nel 1816 e 1817 si giudicò che una o due bannalità non fossero a titolo feudale, egualmente si sarebbe giudicato di alcune altre quando si fosse presentata la questione.

Io, che riguardo le bannalità feudali come interamente abolite e che voglio rispettata la cosa giudicata, non credo che sia il caso di distinguere le une dalle altre bannalità, e di portare tanti sconcerti, non già nel patrimonio degli antichi feudatari, giacché bisogna sapere che la maggior parte di queste bannalità non si trova più presso i feudatari e ch'esse vennero alienate a favore di terzi. Il feudatario ha già ricevuto il prezzo, già ha ricevuta l'indennizzazione, e sarebbe appunto ai terzi possessori delle bannalità che questa legge porterebbe un grave pregiudizio, malgrado che abbiano contratto sotto l'autorità della cosa giudicata. Io debbo poi osservare che non posso nemmeno abbracciare l'opinione di coloro i quali vorrebbero che l'indennità fosse corrisposta non dal comune, ma dallo Stato intero; e la ragione si è che, siccome io riguardo le bannalità come onerose, voglio altresì che l'onere dell'indennità pesi sopra quei soli i quali attualmente sono soggetti ai pesi delle bannalità.

Sarebbe, a mio avviso, un'ingiustizia che si farebbe ai cittadini che si sono conservati esenti da qualunque siasi banna-

ità, il volerli sottoporre all'obbligo di concorrere al pagamento di un'indennità a favore di quei comuni nei quali sono ancora stabilite. Una cosa assai più difficile si è il modo di regolare queste indennità, il vedere cioè se debba preferirsi l'affrancamento obbligatorio ed istantaneo all'affrancamento facoltativo, lasciando in libertà dei comuni di lasciar sussistere, se lo desiderano, le bannalità nei loro territori.

Osservo qui, che tanto nell'uno, quanto nell'altro di questi due sistemi si presentano degli inconvenienti.

Ove si adotti il sistema dell'affrancamento istantaneo, certamente vi può essere qualche comune il quale forse non avrà i mezzi di stabilire degli opifici per far cessare di fatto queste bannalità; questo è un gravissimo inconveniente. Ma d'altro canto io osservo, che se si lascia in facoltà dei comuni di far cessare o non le bannalità, vi saranno dei comuni anche facoltosi, i quali per non gravare l'erario civico di una passività, lascieranno sussistere le bannalità. In tal caso in quei comuni si troverà ancora incagliata l'industria, si troverà in vigore, in osservanza la bannalità, malgrado che la legge che siamo per fare abbia in vista di farla cessare.

Osservo io d'altra parte che il numero delle bannalità, mi pare che non è al giorno d'oggi più che di 227; da questo numero bisogna detrarre le bannalità che spettano al demanio, come egualmente quelle possedute, il di cui beneficio torna a vantaggio del comune stesso, le quali restano soppresse senza indennità.

Prededotte queste bannalità, le altre rimarranno in numero ben tenue, ed è cosa difficile assai che si trovi un comune che non abbia il mezzo di pagare l'indennità nel termine portato dalla legge.

In conseguenza io credo che si possa adottare il sistema della Commissione anche in questa parte, e che noi faremo di certo una cosa utilissima abolendo attualmente le bannalità; mentre se volessimo appigliarci al sistema facoltativo, forse lascieremmo ancora per molto tempo in vigore una cosa odiosa che, tutti d'accordo, siamo disposti di togliere di mezzo.

**PESCATORE.** Quando si propone il rinvio di un progetto di legge alla Commissione, potrebbe talun credere non essere sufficiente dimostrare la possibilità di modificarlo, ma richiedersi pure l'esposizione di quei precisi principii sui quali debbe formularsi un nuovo progetto.

Questa considerazione mi mosse a stendere in modo preciso i principii di un nuovo progetto, secondo i quali le bannalità possono essere soppresse con vero vantaggio del paese, secondo i precetti della giustizia, senza lesione di nessun legittimo interesse. Darò lettura alla Camera di questo progetto che io credo, debba sostituirsi a quello del Ministero, contenente i principii all'esame dei quali sarebbe chiamata la Commissione, quando la Camera voglia decretarne l'invio.

« Art. 1. Tutte le bannalità mantenute dalle leggi anteriori alla presente sul privativo esercizio di forni, molini, torchi a olio ed altri opifici di qualunque specie, sono abolite.

« Art. 2. Sarà corrisposta in via di riscatto un'indennità ai possessori di quelle bannalità che, mediante l'esibizione del titolo primitivo, risultino essere stato il prezzo di concessione d'immobili o di diritti immobiliari, ovvero siano altrimenti acquistate a titolo oneroso di qualunque natura purchè in quest'ultimo caso risulti dal titolo che l'acquirente procurò ai comuni soggetti alla bannalità qualche vantaggio di più che la costruzione e la conservazione degli edifizii bannali.

L'indennità non potrà in nessun caso eccedere il prezzo del primitivo acquisto.

« Art. 3. Per quelle bannalità di cui non si rappresenti il titolo primitivo, sarà tuttavia corrisposta un'indennità secondo le norme infraesprese, qualora i possessori giustificino col'esibizione del documento di averne fatto legittimo acquisto da precedenti possessori per mezzo di contratto oneroso.

« Art. 4. Nei casi espressi dall'articolo precedente, si procederà alla stima del valore che possa attribuirsi agli edifizii dopo l'abolizione del privilegio, in confronto del valore che prima avessero.

L'indennità sarà eguale alla differenza fra i due valori, oppure tra il valore attuale od il prezzo di acquisto a scelta di chi la dee corrispondere.

Sarà pure in facoltà di chi dee corrispondere l'indennità richiedere la cessione a suo favore degli edifizii mediante rimborso integrale del prezzo di acquisto, salva al possessore l'alternativa di accettare l'offerta o rinunciare all'indennità.

« Art. 5. Le contestazioni che nascono dall'esecuzione della presente legge saranno decise dai tribunali ordinari.

Poche considerazioni basteranno allo sviluppo di questo mio progetto, e da esse risulterà vieppiù chiara, a mio avviso, la confutazione anche del progetto del Ministero.

La proprietà del suolo, o signori, si acquista col titolo o col possesso. Questo principio è di tutti i tempi e di tutti i luoghi; non vi fu legislatore, e molto meno assemblea popolare deliberante, che lo abbia mai disconosciuto, e i timori della Commissione a questo riguardo sono chimerici, e, mi si permetta la parola, puerili. (*Movimento a destra*).

Se vi ha Assemblea che sia stata inclinata a distruggere tutto ciò che si risentiva di feudalismo, fu certamente la Convenzione del 1793. Essa non ricercò i titoli, non diede indennità che non risultasse dovuta per titoli; e non disconobbe mai il principio di diritto civile, di ragion naturale che la proprietà del suolo sia acquistata o per titolo o per possesso.

Ma a lato di questo principio ve ne ha un altro egualmente sacro ed inviolabile, ed è che la libertà umana è inalienabile ed imprescrittibile.

E qui, rispondendo alle osservazioni del deputato Piccon, debbo notare che la libertà personale, che esso distingueva dalla libertà industriale, non è, a parer mio, che l'esercizio delle facoltà inerenti all'umana persona, o, in altri termini, non è che la libertà del lavoro.

Ora, parte della libertà del lavoro è la libertà industriale, e ad essa io stimo assolutamente applicabile il principio sommo ed inviolabile che tutti riconoscono rispetto alla libertà umana, che essa, cioè, è inalienabile ed imprescrittibile.

Nella serie dei tempi accadde che siasi preteso di alienare anche una parte della libertà personale, e si diedero e riceverono prezzi per simil traffico. Ma forse che il pagamento di un prezzo ha potuto convalidare l'alienazione? No, certamente; solo dal pagamento del prezzo deriva una conseguenza giuridica, vale a dire la necessità di rimborsare il prezzo quando si reintregri la libertà personale nel suo primitivo diritto.

Consultate i diritti delle più miti Assemblee; concernenti l'abolizione dei diritti contrari alla libertà, e non vedrete mai concessa un'indennità corrispondente al valore della libertà alienata.

Talvolta furono concesse indennità, sì, ma in via di riscatto e senz'altro si rimborsò il prezzo pagato.

Queste semplicissime considerazioni contengono i motivi dei due primi articoli del mio progetto: « Tutte le bannalità, cioè tutti i pretesi diritti contrari alla libertà personale ed ancora riconosciuti attualmente dalla legge, sono aboliti. »

E perchè la libertà umana si rivendica, si restituisce al suo

imprescrittibile diritto. Ma per lo stabilimento di queste private si pagavano talvolta corrispettivi, ed a questo provvede l'articolo relativo all'indennità in via di riscatto. È d'uopo ritenere le diverse origini delle bannalità.

La massima parte delle bannalità feudali ebbe origine dal fatto solo dei feudatari. Il signore del luogo in virtù della sua potenza pubblicava un bando che proibiva agli abitanti del comune di fabbricare forni o molini, ed è questa l'origine dello stesso nome bannalità: « Bando del signore, proibizione del signore, intimato a tutti gli abitanti di costruire forni, di costruire molini. »

Altre bannalità ebbero origine da convenzioni; ma di qual natura? I feudatari, signori dei luoghi che tenevano in schiavitù le popolazioni, consentivano a quando a quando di accordare loro una parte di libertà; ma imponevano condizioni, parte cioè concedevano e parte ritenevano dell'antico dominio; concedevano qualche libertà particolare, qualche franchigia a condizione che gli abitanti continuassero a subire la privativa dei molini, dei forni, ecc.

È questa una convenzione che possa veramente chiamarsi corrispettivo a titolo oneroso? No, certo.

Le popolazioni ricevevano in parte la libertà, e nel resto rimanevano ancora soggette all'antica servitù. Quando si reintegra ne' suoi primieri diritti la libertà, anche a fronte di queste convenzioni, io non iscorgo la necessità di concedere alcuna indennità, di rimborsare nessun prezzo, nessun corrispettivo, quando nessun prezzo, nessun corrispettivo venne primitivamente pagato. Altre bannalità ebbero origine da convenzioni di natura diversa. Il signore del luogo si obbligava a costruire un forno, un molino (essendo egli padrone di tutte le acque), e di mantenerlo in buono stato, ed obbligava per altra parte il comune a servirsi esclusivamente di tale edificio. Anche in questa specie di convenzioni io non posso ravvisare un prezzo pagato.

Chi vuole esercitare un'industria, e trarne quel profitto che essa può dare, certamente deve adempierne le condizioni; la privativa che si riservava inoltre il signore del luogo, evidentemente rimane ancora in questa ipotesi senza idoneo compenso.

Restano quelle convenzioni delle quali fa pur menzione il decreto dell'Assemblea costituente del 15 marzo 1793, menzionate anche dal preopinante, il deputato Piccon, quelle in cui, sia tra il signore del luogo od un semplice individuo per una parte, e la comunità per l'altra, stabilita una bannalità mediante compenso. Questo compenso in qualche caso rarissimo fu una concessione di immobili, o di diritti immobiliari, fatta dal signore del luogo ai comuni, particolarmente dei diritti di pascolo, oppure ha potuto essere un altro vantaggio particolare di qualunque natura, che il signore del luogo abbia procurato al comune, oltre all'obbligazione di costruire e di mantenere in buono stato il molino.

Ma per questi casi soli è dovuta un'indennità, e quest'indennità non può consistere che nel prezzo pagato. Chi vuole fissare altrimenti l'indennità, chi vuole stimare il valore della cosa che si pretese di alienare, e pagare al possessore della libertà personale altrui il valore della libertà medesima, costui stabilisce per principio: che l'umana libertà si possa alienare, si possa prescrivere; principio questo che è respinto, non dirò solo dalle monarchie costituzionali, ma persino dalle monarchie assolute che sieno temperate a qualche principio d'equità.

Si è detto che i regi editti del 1797 avevano attribuito alle bannalità il carattere della proprietà civile. L'ho già detto, e lo ripeto, ho di nuovo consultato il testo dei medesimi, e ri-

levo non esser vero che essi abbiano voluto, e non lo potevano, imprimere il carattere della proprietà civile alle bannalità. Quegli editti non fecero che spogliare tutto ciò che possedevano i feudatari dal vincolo feudale, e di esimerli in particolare dalla devoluzione regia; ma lasciarono ai feudatari i diritti di qualunque natura, tranne gli aboliti, e nel carattere in cui si trovavano; nulla fu immutato in quanto agli altri diritti che non vennero con questi editti soppressi.

Ma lo scioglimento del vincolo feudale basta a creare nuovi interessi; la bannalità, divenuta libera, è divenuta cosa alienabile, e perciò, durante la legge che la manteneva, si moltiplicarono i casi di alienazione. I terzi sulla fede pubblica, sulla fede della legge, hanno potuto acquistare questa bannalità, e sborsarne legalmente il prezzo di compra; cosicchè, abolire queste bannalità acquistate per contratto oneroso sulla fede pubblica, sarebbe, a mio credere, un'ingiustizia, e a ciò provvede l'articolo 3 del progetto che ho presentato alla Camera.

Ma che cosa hanno diritto di pretendere questi terzi? Di non essere stati ingannati, di non essere stati defraudati nei loro contratti che fecero sul fondamento della pubblica fede, ma non hanno certamente diritto di pretendere che ciò che era inalienabile in se stesso, non diventi ora alienabile. Essi hanno acquistata una privativa contro la libertà personale; questa privativa era riconosciuta dalla legge, essi ne hanno sborsato il prezzo, dunque il rimborso di questo prezzo deve essere loro assicurato; ma nulla più di questo, perchè hanno acquistato un diritto il quale era risolvibile di sua natura, e in tal caso debbono subire le conseguenze della natura stessa della cosa, cioè la risoluzione del diritto stesso acquistato.

Quando dunque sia dimostrato dal possessore attuale che egli ebbe ad acquistare una bannalità a titolo oneroso da un altro possessore, esso avrà diritto di venir rimborsato del prezzo pagato.

Ma vi hanno ancora altre considerazioni a fare. Può essere che i terzi abbiano pagato un prezzo soverchio di queste bannalità, può essere che la bannalità, stimata anche col vantaggio del privilegio, non abbia un valore corrispondente al prezzo pagato nell'atto d'acquisto; quindi la conseguenza che, abolito il privilegio, si debba stimare il valore che può ancora attribuirsi all'edificio dopo l'abolizione del privilegio in confronto del valore che prima aveva; e deve essere in facoltà di chi è tenuto a corrispondere l'indennità, o di pagare la differenza tra i due valori, oppure la differenza tra il valore attuale e il prezzo di acquisto. Difficilissima è la stima di questo valore, e potrebbe il possessore della bannalità, unicamente per vessare un comune, per tentar di strappargli un corrispettivo, pretendersi danneggiato quando in realtà non lo sia.

Si eviti adunque quest'inconveniente, concedendo a chi è tenuto a corrispondere l'indennità, la facoltà di offrire l'acquisto dell'edificio già bannale, rimborsando il prezzo. Crede il possessore che l'edificio sia pregiudicato colla cessazione del privilegio, e che il valore attuale non rappresenti più il prezzo da lui pagato nell'acquisto di esso? Ebbene, se il comune consente di farne acquisto, gli rimborserà integralmente il prezzo da lui pagato nell'atto d'acquisto; se ricusa questo partito, è argomento manifestissimo che il suo edificio o non sofferse pregiudizio, oppure nel valore attuale rappresenta ancora il prezzo primitivo d'acquisto; il che basta perchè non gli sia a termine di ragione dovuta un'indennità.

Tali sono i principii del progetto che ho l'onore di sottoporre alla Camera. Quali sono le obiezioni che si fanno ad essi? Una sola, a mio avviso. Suppongono gli avversari che

si possa procedere alla ricerca dei titoli della proprietà. E questa sarebbe una massima di pessime conseguenze. Rispondo, e ripeto, che la proprietà civile del suolo si acquista per titolo o per possesso: il possesso immemorabile ha sempre tenuto luogo di titolo. Nessuno, penso io, contesterà questo titolo, ed io nel mio sistema non ricerco i titoli della proprietà, non ricerco nemmeno i titoli della bannalità. Le bannalità sono abolite assolutamente, sono considerate come privative contrarie alla libertà personale e industriale, ma riconosco che chi abbia pagato il prezzo delle medesime, deve riceverne il rimborso. Per abolire le bannalità, io non cerco nessun titolo; risulta dalla natura stessa delle cose, che devono essere immediatamente soppresse. Chi pretende di avere in principio dello stabilimento della bannalità pagato un prezzo qualunque, benché (secondo i principii dell'assoluta giustizia) illegittimo, dimostri di aver pagato, e sarà rimborsato. Veramente, in fatto di prove non si deve sempre esigere l'esibizione del titolo; le presunzioni, massime trattandosi di cose antiche, devono talvolta bastare. Io non disconosco questa massima, e se la maggior parte delle bannalità si fossero stabilite per via di convenzioni giuste, libere, a titolo oneroso, io non ricercherei l'esibizione del titolo per rimborsare il prezzo. Credo che in allora dovrebbe prendersi la media dei prezzi risultanti dai titoli che si presentano, e sulla base di questa media si dovrebbero rimborsare anche i possessori delle bannalità che non fossero più nel caso di presentare tali titoli; e perchè? Perchè le presunzioni si ricavano dal maggior numero dei casi, e, nell'ipotesi che io ho fatta, la maggior parte delle bannalità si sarebbero introdotte per convenzioni libere.

Ma si verifica, e lo sappiamo, l'ipotesi precisamente contraria; esse furono quasi tutte introdotte per effetto della simonia feudale, o senza convenzioni, o per mezzo di convenzioni senza idoneo compenso.

La proposizione adunque sta contro quelli che domandano il rimborso del prezzo; epperò essi non hanno altro mezzo giuridico per essere rimborsati del prezzo in via di riscatto, salvo giustificando con l'esibizione del titolo il pagamento di questo prezzo.

A questo principio il Ministero ha contrapposto principii ben diversi, e mi spiace il dirlo, ma esso si è dimostrato molto meno liberale del legislatore del 1797, e della mia asserzione ho la prova precisa, e la addurrò alla Camera.

Qual è il principio del progetto del Ministero? Esso sopprime le bannalità, ma vuole che si prenda il sistema dal valore reale di queste bannalità, e che se ne corrisponda il prezzo legale, il capitale.

Una bannalità, a cagion d'esempio, e qui mi spiace forse ripetere quello che ho detto ieri, una bannalità, vale al possessore di essa una rendita di lire cinque mila, e sopprimendo questa bannalità si potrebbe ottenere, ammettendo la libera concorrenza, un prezzo complessivo di 15 mila lire; al favore della privativa il possessore della bannalità raddoppia la tariffa, e in luogo di lire 5 mila ne ottiene 10 mila, imponendo così alla popolazione un tributo gratuito di 5 mila lire. Il Governo acconsente di abolire questa privativa, ma vuole che si faccia il conto, e quando risulti che la bannalità valeva a beneficio del possessore, ed a danno del paese, una rendita di 5 mila lire, vuole che si corrisponda un capitale di 100 mila lire al possessore della medesima. Ed io ripeto: voi in questo modo non sopprimete, ma assicurate le bannalità.

Qual è il principio da cui deducete queste disposizioni? È un principio evidentemente erroneo, imperocchè si suppone

che la libertà individuale, la libertà industriale abbia potuto alienarsi; si suppone che la libertà umana sia un commercio, e che i feudatari o possessori antichi delle bannalità abbiano diritto sulla libertà degli uomini come su di una proprietà, e che non altrimenti possano spropriarsi di questa proprietà, salvo col ricavare il valore della medesima.

Ma, signori, la libertà umana è inalienabile, ed imprescrittibile. I possessori della libertà degli uomini debbono essere spropriati senza indennità. Solo è dovuto in via di giustizia e legalità il rimborso del prezzo che abbiano per avventura pagato quei possessori, ma nulla più.

Ecco l'errore, secondo me, del principio fondamentale a cui si appoggia il progetto del Ministero.

Si aggiunge a questo primo errore un altro ancora più disastroso, quello cioè di confondere le bannalità che per avventura possono essere acquistate a titolo oneroso, con quelle, in numero di gran lunga maggiore, che si sono acquistate a titolo gratuito, e di voler corrispondere indennità anche per queste. E ciò per qual ragione? Per non fare, dicono essi, la ricerca dei titoli di proprietà sulla quale ragione è inutile soffermarsi.

Io diceva che il Ministero si mostrò in questo suo progetto molto meno liberale del legislatore del 1797. Ed a questo proposito è d'uopo che io faccia conoscere alla Camera in poche parole la legislazione degli affrancamenti, quale fu introdotta, o, dirò meglio, consolidata dal legislatore nel 1797.

Già molto tempo prima i Reali di Savoia avevano pensato, pel bene dei paesi soggetti alla loro dominazione, di liberare i popoli dai molti diritti feudali ed ecclesiastici da cui erano soverchiamente oppressi, mediante il sistema di affrancamento, ed avevano a questo fine stabilito nelle diverse provincie delegazioni particolari, le quali dovessero affrancare i popoli da questi diritti, adottando un equo compenso (noti bene la Camera i termini di *equo compenso*, perocchè esso è la locuzione degli editti d'allora). Si rimetteva il provvido legislatore all'equità delle delegazioni, le quali certamente non facevano pagare, come diceva il ministro in suo linguaggio ieri, lire, soldi e danari riguardo all'indole dei diritti, e stabilivano un capitale di corrispondenza al signore delle popolazioni che potessero ravvisar giusto nella loro coscienza.

Quindi ne avvenne un'immensa disparità di massime, perchè naturalmente quelle delegazioni diverse erano guidate dai diversi modi di sentire nella stima di questi diritti, e procedevano su basi infinitamente varie tra di loro.

Questo inconveniente è notato nel preambolo del regio editto del 7 marzo 1797, dove si dice che, per riparare ad esso, ed introdurre l'uniformità delle massime nell'affrancamento dai diritti feudali e dalle decime in particolare, era opportuno di commettere tutte le contestazioni che potevano sorgere ai magistrati supremi, cioè al Senato ed alla regia Camera dei conti, e si prescrive loro di tentar le trattative amichevoli, e, in caso che non riescano, di stabilire un capitale che ravvisassero equo e giusto. Il legislatore si rimette pertanto alla giustizia ed all'equità dei magistrati, commettendo loro tacitamente d'aver riguardo all'indole dei diritti, di compensarli in parte, ed in parte d'affrancarli senza indennità.

I magistrati supremi ben compresero la natura della loro missione, e noi sappiamo per pratica, come ci venne anche detto dal signor ministro, che si stabilivano in via amichevole equi compensi, e se il possessore dei diritti che si volevano affrancare non assentiva di riceverli, il progetto che faceva il relatore della causa si mandava senz'altro ad eseguire per ordinanza del magistrato.

Ecco in qual modo si ottenne l'affrancamento di molti di-

fitti feudali senza pagar lire, soldi e danari, ma bensì per privata disposizione del legislatore, il quale si guardò bene dal fissare una norma precisa di stima ai magistrati che dovevano procedere agli affrancamenti, ma anzi lasciò loro la libertà piena di coscienza, non solo nell'apprezzamento economico del valore delle cose, ma anche nell'apprezzamento morale.

Ed appunto perchè l'apprezzamento morale del diritto non si sarebbe potuto eseguire in un giudizio formale, il legislatore del 1797 aveva decretato che dovesse necessariamente precedere la trattativa amichevole, perchè poi si dovesse decidere sommariamente. Il procedimento sommario, notò il ministro, dispensa dal giudizio formale, severo, rigoroso, rappresenta quel principio di equità e di moralità che dovevano i magistrati tenere per norma negli affrancamenti. Or bene, che fece il Ministero nel suo progetto attuale? Si diparti dalla norma d'equità prescritta nella legislazione dell'affrancamento, ed il progetto attuale vuole senz'altro che si proceda all'estimo della diminuzione di valore risultante dalla perdita del privilegio.

E quasi ciò non bastasse a carico del paese, vuole poi che si proceda sommariamente. Ma se abbiamo da determinare il valore delle cose a rigore di diritto, lasciateci almeno il beneficio del procedimento formale.

È cosa manifestissima che imporre al paese il carico di rimborsare rigorosamente il valore diminuito per la perdita del privilegio, e togli in oltre il beneficio della libera difesa, è un volerlo aggravare doppiamente.

Io non credo che si possa disconoscere di più lo spirito della legislazione sugli affrancamenti, e ripeto pertanto che sono persuaso che il Ministero non potrà dimostrare che il suo progetto non sia molto meno liberale della legge del 1797. Ora vede la Camera se possa accettare una tale distinzione.

Qual beneficio risulterà al paese dalla legge nostra? Nessuno; nemmeno l'aumento dell'industria che si allegava a difesa della legge. Non risulterà nessun beneficio al paese, perchè colla esecuzione della presente legge non si fa che procedere ad una liquidazione generale di quel tributo che risulta a carico dei paesi di tutte le banalità ancora esistenti. Teniamolo pur sempre presente: se importa al paese che le banalità ancora esistenti siano soppresse, non importa per altro motivo, se non se per questo, che esse impongono un tributo al paese, un tributo gravissimo. Quando ci si viene a proporre che si sopprimano le banalità, ma si procede alla liquidazione del tributo e si corrisponde un capitale stimato in modo rigoroso, io dico che le banalità non si sopprimono, ma si perpetuano, si conservano, togliendo al paese la speranza di vederle abolite in tempi migliori, con norme più eque.

Io conchiudo che, adottando la presente legge, la Camera non farebbe altro che sancire il principio che la libertà personale degli uomini può essere validamente alienata.

E notiamo ancora che ai magistrati non è lasciata nessuna libertà: essi devono proprio procedere alla stima della libertà alienata, vedere quanto valesse questa libertà che è tenuta dai possessori di banalità, ed aggiudicarne l'intero valore ai possessori.

La Camera, adottando la presente legge, toglie la speranza di sopprimere, quando che sia, le banalità, riducendole in un capitale; e sancisce un principio che, ripeto, è disconosciuto non solo dalle monarchie costituzionali, ma ben anche dalle monarchie pure temperate da qualche principio d'equità.

Io debbo ancora sottoporre alla Camera una considerazione che aveva dimenticato. Io credo che il Ministero proponendo questa legge non ebbe più presente l'articolo 7 del regio editto del 29 luglio 1797; nel precedente editto del 7 marzo 1797 il patrio legislatore aveva sottoposti gli affrancamenti ad una norma generale di equità senza determinarla, ma nel successivo editto del 29 luglio 1797, e precisamente all'articolo 7, il patrio legislatore nella via di equità ha proceduto più oltre, ed ingiunse ai magistrati, nel sistema dei diritti da affrancarsi, di attenersi singolarmente alle norme del prezzo pagato nell'acquisto dei diritti da affrancarsi. Il patrio legislatore esitava tra i due sistemi: tra l'affrancamento corrispondente al possessore il valore preciso del diritto che si affrancava, e tra l'altro sistema di rimborsare unicamente il prezzo d'acquisto. Il legislatore temperò, fuse insieme questi due sistemi; volle che i magistrati avessero riguardo al valore reale dei diritti da affrancarsi, e stimò pure che avesse il prezzo dell'acquisto, e, notiamo bene, il legislatore dichiarò con quell'editto che i magistrati dovessero singolarmente attenersi alla norma del prezzo d'acquisto, il che vuol dire che la norma del prezzo d'acquisto del puro riscatto era il principale, il preponderante, quello cioè che il legislatore stesso del 1797 riconosceva più equo.

Il Governo abbandonò questo sistema più equo, e si attenne a quello più rigoroso che lo stesso legislatore del 1797 non credeva per natura ammissibile.

Se la Camera crede che siano degni di qualche riguardo questi nuovi principii, non ha che a rimandare il progetto del Ministero e quello che ho l'onore di presentare alla Commissione, non avendo io l'intenzione di chiamare la Camera alla discussione immediata di questo nuovo progetto. (Bravo! Bene! a sinistra)

**GALVAGNO**, ministro dell'interno. Dal discorso che avete udito testè dall'avvocato Pescatore io posso facilmente desumere che da ieri in qua si è fatto un progresso. Ieri non si voleva indennità di sorta, oggi il progetto del deputato Pescatore ne ammette qualcheduna. (Rumori e interruzioni a sinistra, e voci. No! no!) Pare a me che non solo questo progetto sia alquanto diverso da quei risultamenti che avremmo potuto attendere dalla discussione di ieri, ma che sia stato emesso dal deputato Pescatore un principio, il quale, se non erro, è molto meno liberale di quello che propone il Ministero. (Voci a sinistra. Oh! oh!)

Mi spiego. Anzitutto, io domando al deputato Pescatore se proponendo che si venga all'abolizione di queste banalità, per via di riscatto, egli si rammenti di ciò che diceva ieri, che cioè è impossibile che queste banalità siano divenute una proprietà. Se egli ammette che si possano redimere per via di riscatto deve necessariamente convenire che questi diritti erano una proprietà. Egli dice che l'umana industria come l'umana libertà è imprescrittibile, ed io ve lo ammetto, o signori, ma senza una legge, quale sarebbe il tribunale che disconoscerebbe questi diritti? Questi diritti intanto furono fin qui mantenuti, non furono disconosciuti.

Ora, perchè facciamo una legge? Appunto perchè la libertà umana è imprescrittibile. La legge che libera l'industria umana è sempre una legge giusta nel suo principio; ma se è necessario l'intervento d'una legge, egli è perchè con legittimo titolo poteva quest'industria venire inceppata, e se essa poteva essere legittimamente inceppata non è giusto di scioglierla senza dare un corrispettivo in ragione di questo svincolamento.

D'altronde, o signori, mi pareva impossibile che il progetto del deputato Pescatore potesse presentare al Governo qualche

cosa di nuovo, in quanto che già il progetto del Ministero ebbe a subire tante fasi che si sono esauriti tutti gli argomenti su questa questione.

Il Ministero formava un progetto, la Sessione del Consiglio di Stato tosto lo modificava; la Sessione generale del Consiglio di Stato modificava ancora il progetto della prima Sessione, e per ultimo il Senato mutava ancora questo progetto, e tutti i sistemi posti avanti ieri ed oggi in questa Camera furono ampiamente discussi.

Quale però fu la conseguenza di queste discussioni? La conseguenza si fu che nello stato delle cose, stando anche all'editto del 1797, non è lecito di distinguere le bannalità feudali da quelle che non abbiano un'origine feudale: esse dalla legge furono poste assolutamente al medesimo livello. (No! no! a sinistra)

Le teorie che ci ha spiegate l'onorevole deputato Pescatore relativamente all'origine feudale sono ottime, sono giuste, relativamente alla Francia, presso la quale era invalsa la massima: *nulle terre sans seigneur*; ma le nostre condizioni sono ben diverse, poichè in totale le bannalità non sono che 227. Dal che si può comprendere quante terre in Piemonte sono libere da questo impaccio; quindi io credo che presso di noi l'applicazione della stessa massima non può aver luogo, e quelle dottrine non sono applicabili a paesi in cui non sono avverati quei fatti da cui si partirebbe per applicare quelle teorie.

Che l'editto del 1797, abolendo le feudalità, abbia posto i diritti feudali nello stesso stato in cui erano i diritti che appartenevano a privati che non avessero ragioni feudali, egli è evidente, se si ritiene la disposizione dell'articolo 5 dell'editto del 1797 a ciò relativo.

« Soppressa quanto ai forni feudali ogni specie di bannalità, si sopprime pure riguardo ai molini, e altri edifizii feudali. » Ritiene dunque la Camera, che l'editto del 1797 non varia nulla quanto alle bannalità che non avessero ragioni feudali, ma solo parla di quelle che feudali erano in origine; esse come tali rinacquero nel 1814, e tali furono in appresso; l'editto dunque del 1797 non è relativo che alle bannalità feudali.

« Si sopprime pure, esso dice, riguardo ai molini, e altri edifizii feudali la bannalità coattiva, cioè quella che obbligava i particolari a non potersi prevalere di altri molini, ed edifizii, fuorchè di quelli del feudo.

« 6. Tolte così per pubblica causa le accennate prerogative feudali, che non si debbono riguardare come oggetti di reddito, dopo avere, ecc. »

Dunque le altre prerogative, che il legislatore considerava come oggetti di reddito, furono da quell'editto mantenute, non furono tolte e le altre sciolte dal vincolo della feudalità si trovarono nel medesimo stato in cui sono le bannalità spettanti ai privati, ed aventi un'origine tutt'altro che feudale.

Dopo il Governo francese, abbiamo un egual gravame per tutti; tutti adunque vogliono essere trattati nello stesso modo.

Dice il deputato Pescatore che per determinare l'indennità bisogna appunto risalire al titolo originario per vedere se se ne sia pagato il corrispettivo, ed in qual modo sia stato pagato; ma se andiamo in traccia del titolo, siamo pur sempre nella stessa difficoltà, cioè di fare una differenza fra i diritti che sono nella stessa condizione, che passarono da un proprietario all'altro, come prima dell'abolizione dei feudi erano passate da un proprietario all'altro quelle bannalità che non avevano un'origine feudale.

La circostanza poi che si proponga questa soppressione per

via di riscatto, dimostrò, come ho già detto, l'insussistenza di quella teoria, per cui si direbbe non essere questo diritto suscettibile di proprietà privata.

Ma, o signori, io credo che l'applicazione di certi principii non può essere fatta assolutamente, ma deve sempre essere relativa; se noi la facessimo assolutamente quest'applicazione, ne conseguirebbe che non si dovrebbero nemmeno considerare come proprietà privata quei diritti che furono tuttavia mantenuti dal Codice civile; tali sono le piazze dei caudidici, ed altre ancora esistenti, di proprietà privata, dichiarate dall'articolo 407 del Codice civile, proprietà immobiliare e proclamate dall'articolo 2168 suscettibili d'ipoteca.

È impossibile adunque negare che questi diritti costituiscano una vera proprietà. Ma qui il deputato Pescatore ritorna, e dice: se volete dare un'indennità, almeno fissate delle basi giuste.

Ora, le basi che voi avete fissate non sono giuste, e qui mi pare che egli prenda abbaglio, poichè tutto il suo ragionamento consiste nel dimostrare che sarebbe ingiusta quella indennità che venisse desunta dalla rendita, e su questo punto egli parte ancora dalla sua ipotesi d'ieri, di quella bannalità mostruosa, la quale renda da sè sola indipendentemente dall'edificio 5000 lire annue.

Ma, io dico, questa non è la base della legge; la base della legge non parla di rendite, parla unicamente della diminuzione di valore che si riconoscerà risultare dalla perdita del privilegio che s'intende abolire. Ora, questa diminuzione di valore sarà sempre pochissima, e talvolta può essere nulla.

Diffatti, quando un molino in un dato territorio sia ben tenuto, quando gli altri molini circostanti siano a distanza sufficiente, perchè i particolari di quel territorio non abbiano interesse di recarsi altrove per far macinare le loro granaglie, quale sarà il discapito che porterà l'abolizione di questa bannalità a chi attualmente ne gode? Poco o nessuno.

La diminuzione di valore in tal caso sarà pochissima, perchè quel molino il quale sarà condotto colle debite cure, ed avrà acqua sufficiente per tutto l'anno, e che potrà supplire ai bisogni di quella popolazione, non farà nascere nella popolazione medesima il desiderio di recare ad altri molini il proprio frumento.

Il deputato Pescatore ha pur prodotta a questo proposito un'asserzione che mi pare alquanto singolare. Egli ha detto: il proprietario può aumentare il prezzo della macinazione, e quella certa bannalità che rendeva 5 mila lire, ne renderà dieci mila. Mi perdoni il signor deputato Pescatore, ma egli fa un'ipotesi che parmi assurda, perchè se un proprietario ha un molino di cinque mila lire di rendita per la sola bannalità, probabilmente questo molino pel suo esercizio ne renderà 25 o 30, e quand'egli raddoppiasse il prezzo, porrebbe la popolazione nel caso di trovare più conveniente di andare altrove; e quindi posso senza tema affermare che non vi sarà proprietario che farà questa speculazione.

Adunque credo impossibile rendere attuabile questa sua idea, ed io ritengo che il principio dell'indennità calcolata sulla diminuzione di valore, che sarà pochissima o nulla, è assolutamente la sola base che si possa prendere dal legislatore.

L'onorevole preopinante dice ancora: voi siete meno liberale in questo che il legislatore il quale proclamava le disposizioni del 1797, e perchè esso aveva fissate certe basi di equità per gli affrancamenti; ed io dico che le indennità da prestarsi sulla semplice diminuzione di valore di un edificio, il quale, quando non sarà più bannale, è pur sempre vero che pre-



sterà lo stesso e medesimo servizio che quando era bannale, questa diminuzione di valore, dico, è poca, ed in conseguenza essendo poca, è la sola base equa che si possa prendere senza temere che ne derivino gravi inconvenienti.

In questo stato di cose, io non credo che sia il caso di rimandare questa legge alla Commissione affinchè rediga un altro progetto. Non vi hanno che due sistemi, quello di abolire senza indennità, e quello di abolire mediante indennità. Abolire senza indennità, mi pare che, dallo stesso progetto del deputato Pescatore, risulti che questo non sarebbe giusto: bisogna dunque dare un'indennità, ed il principio per accordare questa indennità parmi null'altro possa essere che il prendere per base la pochissima diminuzione di valore che risulterà da un edificio il quale dopo che non sia più bannale, farà pur lo stesso ed identico servizio che faceva quando era bannale, salvo che avrà la concorrenza, il che produrrà una diminuzione maggiore o minore, secondochè questa concorrenza sarà prossima o remota, ma che pure non sarà eccessivamente gravosa.

Del resto, o signori, io terminerò queste mie poche parole con una osservazione di un'altra natura. Che cosa andiamo noi facendo col mutare ad ogni tratto le basi dei progetti già tanto elaborati? Colla speranza di trovare il meglio, noi non troviamo mai il bene; eppure io credo che il bene è da prendersi, ed è meglio il far meno bene, ma presto, che attendere una cosa perfetta molto tardi, e tanto tardi che niuno sa quando verrebbe.

Di questa verità ne abbiamo pur troppo gli esempi nella pratica. Signori, nel 1849 si volevano migliorare le condizioni delle figlie nelle successioni; si sostenne che bisognava assolutamente pareggiare i loro diritti con quelli dei maschi, ed il Governo non stimò che siffatto pareggiamento fosse consono all'opinione pubblica, massime nelle campagne, e la legge stette nei portafogli.

Si proposero modificazioni agli effetti della patria potestà, ma si credette che quelle non bastassero, e che fosse mestieri di distruggere questa patria potestà; si fece un'altra legge le cui basi non parvero convenienti allo stato dell'opinione pubblica, e la legge rimase del pari nei portafogli.

Si è presentata una legge per istituire tribunali di commercio, e non si volle accettare per fare un altro progetto, ed i tribunali di commercio non vi sono ancora. (*Movimento di sensazione a destra ed al centro*) Inoltre, o signori, quale sarà la conseguenza di ciò?

La conseguenza si è che dopo molto discutere e non condurre a compimento verun progetto, si finirà per non fare nulla; e poi, dopo alcuni mesi, si verrà a dire ai ministri: che cosa avete fatto? (*Harità a destra, e rumori a sinistra*)

Noi, o signori, abbiamo fatto ciò che stimavamo di poter eseguire nell'interesse del paese, e se avverrà che niente siasi fatto, sarà la Camera che l'avrà voluto.

Per siffatte considerazioni, io insisto affinchè la Camera voglia porre in discussione questo progetto, avvertendo che le discussioni particolari che qualcuno intenda di elevare, potranno trovar sede nel dibattimento degli articoli.

**LIONE.** Ho chiesta la parola per osservare che nella tornata di ieri io ammetteva e proclamava il principio dell'indennità, ed altrimenti il rimborso del prezzo su cui si discute, e diceva esservi dei casi in cui esso era dovuto. Per tal ragione io proponeva il rinvio del progetto alla Commissione, coll'incarico di distinguere caso da caso, e statuire quali fossero quelli in cui l'indennità o rimborso del prezzo fosse dovuto qual compenso dello svincolamento.

Io già allora, se ne ricorda la Camera, faceva distinzione fra

acquisti di bannalità a titolo oneroso, e di bannalità a titolo gratuito, fra coloro che si potessero credere o padroni originari, o successori dei medesimi a titolo oneroso, e coloro i quali gratuitamente venissero a succedere. Conseguentemente instava che si rinviasse il progetto alla Commissione onde vedere qual peso si potesse dare a questi diversi titoli, in forza dei quali gli attuali possessori fossero investiti di somiglianti diritti.

Riguardo poi all'editto del 1797 che nuovamente venne dal ministro invocato, io già osservava che quell'editto, dichiarando allodiali senza distinzione le bannalità e gli altri diritti di privativa allora esistenti, poteva bensì con tale dichiarazione accrescerne il valore, e colla maggior fiducia renderne più frequente il commercio, ma che non ne poteva radicalmente immutare il titolo originario, ed impedire che una legge posteriore la potesse abolire. Poichè dunque in oggi si è sentito il bisogno di addivenire a questa abrogazione, la cosa si riduce al suo stato primiero, a vedere, cioè, quale sia il titolo in forza del quale mantiene la sua privativa l'attuale possessore.

Si è osservato che molti sono i diritti di bannalità e somiglianti, i quali hanno origine da contratti a titolo oneroso; ma si è pure con maggior verità da altri accennato come la presunzione stia in contrario, e tutti sappiamo che in difetto di prove, il legislatore come il giudice deve attendere alle presunzioni. Ora la presunzione essendo che tutti questi possessi abbiano un'origine illegittima, cioè un'origine feudale, non resta quindi ammissibile l'allegazione in contrario, se non nel caso in cui si faccia constare di un altro titolo: in questo caso potrebbe essere dovuta un'indennità. Un'indennità potrà essere dovuta al possessore allorquando la bannalità siasi acquistata a titolo oneroso. Bisogna dunque vederne i titoli.

Non bisogna in sostanza multare i comuni di quel danno e quella ingiuria che per legge meno equa hanno per tanto tempo sofferto. Io torno a ripetere che gli errori dei Governi si subiscono, si riparano dalle nazioni, e non debbono cadere a solo carico di coloro che ne hanno sofferto i danni: io torno a richiamare l'attenzione degli onorevoli deputati sopra questo punto, se sia giusto che i comuni, i quali già tanto tempo soffersero di queste privative, debbano inoltre essere a mala voglia, anche contro le loro convenienze, costretti a riscattarle; se in tempi così difficili, in tempi in cui gli aggravi a favore della nazione si fanno stragrandi, si possano equamente costringere i comuni a sopportare quest'altro aggravio, che pare dilleggio e scherno, vale a dire a redimersi collo sborso del capitale od il valore della bannalità soppressa.

Io non lo credo. Se indennità può esser dovuta, io dico che si dovrà sopportare dall'intera nazione, perchè è colpa di coloro che rappresentavano la nazione. Non è lecito il dire che lo svincolamento va a beneficio dei comuni; se fosse un beneficio, accordo che colui che ne sentì il vantaggio debba dare il compenso; ma non è questa una cosa che si dà a titolo gratuito, non è un beneficio, è un debito del quale lo Stato è verso di loro vincolato. Se si vuole far cessare l'antica ingiustizia, se si vuole riparare gli errori delle precedenti legislazioni, io ripeto che gli errori dei legislatori, gli errori dei Governi si pagano dall'intera nazione, e non soltanto da quelli che già per tanto tempo ne sopportarono il danno.

Conchiudo adunque nuovamente pel rinvio del progetto alla Commissione con quello presentato dal mio onorevole amico, onde essa veda se non v'abbia motivo di distinguere; se non possa più giustamente basare le dovute indennità. Una cosa ancora accenno, ed è che, secondo lo stesso pro-

getto ministeriale, allorquando queste privative siano del demanio, le medesime debbono cessare senza compenso. Quale si è il motivo di questa differenza? Perchè vuoi che lo Stato od il demanio soffra la perdita senza compenso, e si vuole questo compenso per gli altri possessori? Sarà lo Stato da meno, avrà men valore il suo diritto di quello dei privati? No certamente.

Se adunque per lo Stato si debbono estinguere questi diritti senza compenso, si debbono pure estinguere per i particolari senza che loro si accordi, fuori dei detti casi, l'indennità.

Se generosamente lo Stato rinuncia al suo diritto perchè lo debbe e non esige compenso, con egual diritto e giustizia può pretendere che rinuncino a questi loro diritti i possessori, riducendo il compenso a quella sola indennità, a quel solo prezzo d'acquisto, che possono dimostrare con giusti titoli di avere sborsato.

Per questo adunque, trovando una contraddizione nei diversi articoli della legge, insisto maggiormente che si rimandi alla Commissione, onde voglia nuovamente, se li crede, riunire gli uffici, consultare i medesimi, i quali, illuminati dalla lunga discussione che si avvicendava in questa Camera, potranno forse rivenire sul loro sentimento, e, più maturamente riflessa la cosa, dare altre istruzioni ai commissari, e stendere un altro progetto di legge, che faccia pur valere questo principio di svincolamento, che è sì bello, e grande, ma lo faccia valere in modo che non torni di aggravio ed'insulto ai comuni, che concili il principio del bello e del grande, ma lo faccia in modo che non sia lesa la giustizia; che si procuri a tutti l'utilità, non si aumentino ai comuni gli aggravii.

Absolutamente nulla di ciò che si è detto mi può rimuovere dal mio proposito, siccome pure lo mostrarono per parte loro i miei onorevoli colleghi. Pensi la Camera se non convenga meglio di ancor differire alcuni giorni, piuttostochè commettere un'ingiustizia della quale avremo forse a pentirci.

**CORNERO.** Il signor ministro andava principalmente ragionando sull'editto del 1797 e ne traeva, per corroborare i suoi ragionamenti, varie conseguenze, le quali non mi sembrano tutte egualmente esatte. Egli però ha per un momento posti in obbligo gli effetti che derivarono, in ogni caso, dalle leggi francesi pubblicate in Piemonte, e che hanno avuto il loro vigore sino al 1814.

Nessuno ignora che queste banalità furono estinte in virtù della legge francese, e quindi si è voluto, dopo il 1814 risuscitarle. In verità non si può, a parer mio, risuscitare un diritto che è estinto: si può bensì far perire un diritto che sia ancora in vigore, ma non far rivivere un diritto spento.

L'editto del 1814 ha egli ben stabilito che veramente si abbia potuto farle risuscitare queste banalità?

Io lo ammetterò per un momento, ma dirò altresì che questo non si sarà fatto che in proporzione degli effetti di quell'editto.

Infatti, noi vediamo altre patenti venir fuori per sanare queste enormità, ed altre gravissime; si è sentita generalmente questa enormità, ed il Governo ha cercato di rimediare in parte. Sorti i richiami, si pubblicavano delle patenti; e, tra le altre, emanavano quelle del 1817, per ovviare all'assurdo che veniva per legittima conseguenza di quell'editto che, cioè, anche gli opifici che erano stati fatti nel tempo della dominazione francese, in un territorio soggetto a banalità, bisognava demolirli.

Quelli che avevano costrutti molini o altri opifici nei territori, dove un altro godeva del privilegio, dovevano distruggere tutte queste costruzioni.

Che cosa si è fatto allora? Emanarono patenti, che incaricavano il tale o tal altro magistrato, e segnatamente la Camera dei conti, di trattare, e di trattare in una maniera equa.

Se l'uno per esempio, l'antico feudatario o l'investito, o un terzo possessore, non voleva assoggettarsi a questa decisione, il magistrato della Camera ve lo obbligava.

In tutte queste transazioni, quale era la base dell'indennità?

Si dava un piccolissimo capitale per mantenere la costruzione. Qui pertanto io debbo dire che il Ministero è stato molto meno liberale, non solo dell'editto del 1797, ma anche in confronto del famoso editto del 1814.

È chiaro che nella stessa maniera che l'editto del 1814 ha potuto ripristinare questi diritti, un'altra legge, e massime dopo la pubblicazione dello Statuto, che ha sanzionati i principii di libertà, può farli perire, e molto più con ragione, perchè, come ho detto, si può far perire un diritto, ma non mai farlo risuscitare.

Ma intanto la questione pel rinvio alla Commissione non è già soltanto relativamente all'abolizione di questi diritti, ed alla loro abolizione con o senza indennità, ma può comprendere molte altre questioni, come l'acquisto a titolo oneroso ed altre, che sono state portate nella discussione, senza parlare della possibile diminuzione di questa indennità.

Io dico dunque: date l'indennità, ma non sia questa, ad ogni peggior evento, data in totale, quando debb'essere proporzionata, e secondo la natura del diritto; invece di dare la totalità di questo capitale, se ne darà la metà, e si darà quello che risulterà fissando l'affrancamento sopra una proporzione equa e modica, come ha fatto la Camera dei conti in dipendenza di quei punti che ha già giudicati; io dico: è molto meno liberale l'attuale progetto, dei provvedimenti che si sono dati in dipendenza degli editti del 1814 e del 1817, perchè con questo progetto si viene a proporre l'indennità totale per le perdite sofferte.

In tutti questi casi io sostengo che sarà sempre meglio approfondire le cose, e la Commissione, occupandosene nuovamente, potrà determinare basi sicuramente più ragionevoli.

Ma, si è detto: vogliamo far qualche cosa, e non facciamo mai niente; facciamo qualche cosa, miglioreremo in seguito. Questo principio calzerebbe benissimo, se progredissimo in meglio; ma nel caso attuale mi pare che andiamo piuttosto indietro. Che cosa importa a noi di perdere 10, 15, 20 giorni, purchè la Commissione possa migliorare questo progetto?

A noi poco cale, perchè si tratta, nel caso opposto, di essere deteriorati di condizione: si faccia presto quando si tratta di migliorare, ma quando si tratta di peggiorare, andiamo pure a rilento.

Io appoggio il rinvio alla Commissione.

Voci. Ai voti! ai voti!

**MIGLIETTE**, relatore. Io non prendo la parola per sostenere il progetto di legge quale vi fu presentato dalla Commissione. Fungendo l'ufficio di relatore ho addotto ieri le ragioni per le quali la Commissione era venuta in questa sentenza.

Altre ragioni si sono addotte quest'oggi, ed io mi riferisco alle medesime; intanto parlerò solo relativamente alla proposta fattasi per il rinvio di questo progetto di legge alla Commissione, e confido che la Camera non troverà strano che io mi opponga a questa proposta, nel desiderio di allontanare dalla Commissione questo peso, e lo chiamo peso, inquantochè la Commissione avendo esaminato tutte le difficoltà le quali furono affacciate nella discussione, ed essendo venuta in quella sentenza che fu formulata nel progetto di legge, non potrebbe

sicuramente adattarsi ad intraprendere un nuovo studio, e convincersi del contrario, e la Camera sicuramente avrebbe nei commissari che già assunsero il primo ufficio consultori meno atti per questa bisogna.

Egli è per questo motivo che io mi oppongo alla proposta di rinvio del progetto di legge alla Commissione, e credo poi anche che la Commissione, astrazione fatta da queste ragioni, non potrebbe assolutamente intraprendere studii e presentare alla Camera un progetto di legge tal quale essa lo desidera, poichè finora non si conosce ancora esattamente quale sia il desiderio della Camera.

Si sono fatte diverse difficoltà; ieri si credeva che non si dovesse dare alcuna indennità, ma dovesse esservi una distinzione intorno alla natura dei diritti bannali; ora si comincia ad ammettere il principio dei compensi, e quando saremo al punto di determinare chi debba pagare questa indennità, altri opineranno perchè questa si paghi dal Governo, ed altri perchè abbiano a sopportarla i comuni, quando altri crederanno migliore consiglio porla a carico di coloro i quali profittarono per i primi della soppressione delle bannalità. Tutte queste questioni sinora furono qui agitate, ma non vennero risolte. Quando la Commissione avesse da presentarvi un nuovo progetto di legge sulla questione che ci occupa, quale di queste idee preferirebbe? Essa sicuramente si troverebbe nell'incertezza, e quindi voi correreste rischio di trovare nuovamente un progetto di legge il quale non corrisponda ai vostri desiderii. Meglio sarebbe in conseguenza che riteniate il progetto di legge quale vi fu presentato, serbando illesa in voi la facoltà di proporre al medesimo ed ai singoli articoli che lo compongono tutti quegli emendamenti, tutte quelle modificazioni che si crederanno opportune. Ed io credo che tutte le considerazioni svolte dagli onorevoli preopinanti ben possono trovare posto nella discussione allorchè si tratterà di vedere se quell'abolizione debba essere pronunciata in modo assoluto, ovvero mediante indennità; sarà allora il caso di proporre la questione in termini precisi, primieramente se questa indennità debba essere o non essere accordata, ed in secondo luogo se abbia la medesima ad accordarsi indistintamente, oppure se debba farsi una distinzione relativamente ai diritti; ma per questo io non vedo come sia necessario rimandare alla Commissione il progetto, perchè la medesima riformi il suo articolo. Quest'articolo sarà riformato in seguito alla discussione.

Ripeto che non si può far altrimenti, perchè onde la Commissione imprenda nuovi studii, e presenti un progetto di legge il quale esprima l'idea della maggioranza della Camera, è necessario anzitutto che quest'idea della Camera sia conosciuta e formulata.

Farò tuttavia alcune osservazioni relativamente al progetto stato presentato dall'onorevole signor Pescatore, sul dubbio che la Camera credesse fosse opportuno il ridonare alla Commissione il mandato di studiare questo progetto.

L'onorevole signor Pescatore ha formulato il suo progetto, partendo da questi due principii, che la libertà umana è imprescrittibile, che l'editto del 1797 non ha reso allodiali i diritti di bannalità. Io ammetto la giustizia del primo principio, ma non credo che il medesimo possa ricevere applicazione al caso di cui discorriamo; e poichè contesto la realtà del secondo.

Dico in primo luogo che il principio che la libertà umana è imprescrittibile, non si applica al caso di cui discorriamo; imperocchè qui non si tratta di portare impedimento all'esercizio della libertà individuale; trattasi, quando si parla di bannalità, di un diritto inerente alla proprietà. Niuno contende

che gli antichi possessori dei territorii nei quali esistono le bannalità, avevano un dominio diretto, un dominio eminente sopra tutto il territorio che loro apparteneva, e che essi altro non hanno conservato di questo dominio, se non il diritto d'impedire che altri facesse nei limiti di quel territorio, un'opera la quale riuscisse ad essi pregiudicievole. Con questo, senza dubbio, si reca un impedimento all'industria, ma non è un vincolo che si rapporti alla libertà individuale, e noi, lasciando il caso delle bannalità, e venendo alle transazioni sociali, bene vediamo come sussista quell'applicazione, in dipendenza della quale uno assume il peso, si vincola a non intraprendere una certa industria in un determinato luogo. Certo è che costui vincola la sua libertà, e la vincola nello stesso modo che l'ha vincolata colui che s'obbligò a non costruire un'officina nel territorio bannale: ma questo non è un inceptamento personale, non è una violazione della sua libertà.

Questo è il motivo per cui io credo che non si possa, almeno esattamente, applicare il principio dell'onorevole Pescatore al caso di cui si tratta.

Quanto all'editto del 1797, io credo opportuno di dare lettura alla Camera d'un suo articolo:

« Tolle così per pubblica causa le accennate prerogative feudali che non si debbono riguardare come oggetti di reddito, dopo avere coll'editto nostro delli 17 dello scorso marzo, già chiamati all'alloodio e soggetti alla collettazione i beni feudali comprensivamente ai castelli, il tutto tanto a favore dei terzi che del nostro patrimonio, espresse nei §§ 7, 8, 10, riduciamo ora parimente all'alloodio, sotto le riserve medesime, i forni, molini ed altri edifizii d'acqua, pedaggi, diritti di porto (che soggiaceranno per l'avvenire ai pubblici carichi come vi soggiacciono altri simili effetti e diritti originariamente allodiali), e così pure le allodialità così in generi che in denari, e generalmente tutti gli altri effetti, diritti e redditi che nel § 9 del citato editto del 7 scorso marzo erano stati eccettuati dalla riduzione in alloodio, cosicchè in caso di vendita od affranchimento di essi, il precedente vincolo di fedualità non impedirà più i possessori dall'esigerne liberamente il prezzo. »

In cospetto di quest'articolo parmi non si possa rivocare in dubbio che i diritti di bannalità conservati col precedente editto del 9 marzo, abbiano ricevuto il carattere allodiale. »

Ma dato per incontrastabile il principio dal signor Pescatore stabilito, pare a me che la conseguenza avrebbe dovuto esser opposta a quella che egli ha desunta e formulata nel suo progetto, cioè, che la libertà umana è imprescrittibile. Se l'editto del 1797 ha conservato a questo diritto di bannalità l'antica natura feudale, che è odiosissima, non v'ha motivo alcuno per cui si debba prestar un'indennità.

Tuttavia nel progetto si riconosce che questa indennità è dovuta; ma la distinzione che si fa tra colui che esibisce il titolo primitivo e colui che ne è privo, non mi pare giusta. È in questo senso che, quanto al primo, si accorda al medesimo l'indennità corrispondente alla somma che egli ha pagata per costituire la bannalità, ed al secondo invece si accorda quella stessa somma che rappresenta il valore dei diritti di bannalità. Questo motivo di differenza fra colui il quale ha ancora il titolo originale, e colui il quale non avendo titolo originario si presenta con un titolo acquistato per mezzo di un contratto, fatto con uno che possedeva forse viziosamente, io non lo trovo in verità molto logico; quindi, anche sotto questo rapporto, io non credo che il progetto potrebbe ricevere facilmente la sua applicazione.

Desidererei inoltre che l'onorevole signor Pescatore mi dicesse se, quando parla di diritto d'ammissione, intende esclusivamente parlare di coloro che hanno acquistato a ti-

tolo oneroso, od intende di ammettere soltanto quelli che hanno acquistato per contratto e che posseggono in virtù d'un contratto di compra e vendita; poichè, se mi ammette soltanto costoro, io dico che in questo caso la legge sarebbe ingiusta; poichè coloro, i quali hanno ricevuti questi edifizii bannali, o in divisione di eredità, o in qualunque altro modo, hanno per questi edifizii bannali pagato un corrispettivo non meno di quello che abbia pagato colui il quale li possiede in dipendenza di un acquisto. Colui il quale riceve un opifizio bannale nella divisione, non vi ha dubbio, rinuncia ad altrettanta parte della cosa comune alla quale esso poteva pretendere, quindi quanto a lui il corrispettivo l'ha pagato egualmente.

Se poi l'onorevole deputato Pescatore estende questo diritto a tutti coloro che in qualunque modo hanno ricevuto la cosa a titolo oneroso, allora io dico che è inutile fare distinzioni.

Dirò finalmente una parola sola intorno all'imputazione che si fa a questo progetto di legge, che cioè sia il medesimo assai meno liberale di quello che lo sieno state le leggi antiche e quelle relative all'affrancamento.

Prego l'onorevole deputato Pescatore di por mente alla differenza che passa tra i diritti che ora vogliamo abolire e quelli che si abolirono colla legge del 1797, mentre questi ultimi, lo dirò francamente, non meritavano alcun compenso, e la legge fu ingiusta quando accordò pei medesimi un'indennità qualunque: per contro i diritti che attualmente vogliamo sopprimere, essendosi conservati in virtù di una legge, e mantenuti con un possesso di circa quarant'anni, hanno un'apparenza di solidità, la quale assolutamente non può essere disciosciuta.

E, valga il vero, i diritti che furono aboliti colla legge del 1797, mediante compenso, dipendevano per la massima parte da quel dominio eminente che il feudatario aveva su tutto il territorio; e questi diritti avrebbero dovuto a buon diritto in quel tempo essere annullati in quello stesso modo che si erano sopprese le bannalità coattive, cioè senza alcun corrispettivo. La legge adunque non fu in quel tempo più liberale di quella che si propone alla discussione della Camera. *(Segni di approvazione al centro ed alla destra)*

*Voci.* La chiusura! la chiusura!

**PRESIDENTE.** La chiusura essendo appoggiata debbo metterla ai voti.

**PESCATORE.** Domando la parola per un fatto personale. *(Rumori, e segni d'impazienza)*

Sono stato accusato di aver mutato pensiero, ed io dico che il mutamento non è avvenuto per parte mia, ma per parte dei miei avversari. Ieri il relatore si dichiarava dispesto, a nome della Commissione, ad accettare qualunque mandato gli fosse dato. *(Segni di denegazione del relatore)*, ed ora dichiara che la Commissione non può accettare alcun incarico.

Mi ha ancora accusato di avere nelle mie allegazioni alterato un testo dell'editto del 1797, di aver detto cioè che quegli edifizii non ridussero all'allodio i beni feudali.

Questo io non l'ho mai negato, chè anzi dissi che il supremo signore dei feudi rinunciò a tutti i suoi diritti di signoria sopra i beni, diritti, privative e prerogative che possedevano i feudatari, che per conseguenza non poteva più venire il caso di devoluzione, e che quindi i feudatari potevano alienare tutte le loro prerogative e tutti i loro privilegi, e che perciò potevano esigerne liberamente il prezzo, e che tale è il significato della riduzione all'allodio; ma sostengo e ripeto (e legga si finché si vuole l'editto del 1797, e ciò vi si vedrà sempre chiarissimamente espresso), che non fu mutata

la natura dei diritti feudali, e che quei diritti che erano contrari alla libertà umana, rimasero quali erano contrari alla libertà umana, ed al progresso.

Fu annesso il principio...

**PRESIDENTE.** Avverta l'onorevole preopinante ch'egli ha la parola per un fatto personale soltanto.

*Voci alla sinistra.* Parli! parli!

**PESCATORE.** Allora io parlo contro la chiusura.

*Voci.* Parli! parli!

**PESCATORE.** Io domando alla Camera, che mi permetta, non già di rientrare nella discussione, ma di sottoporle una semplice considerazione sul significato che avrebbe il rinvio alla Commissione.

Si è detto che il rinvio non può aver luogo, perchè la Commissione non può mutare di pensiero; ma signori, se il rinvio non contenesse alcuna implicita dichiarazione, questo si potrebbe ammettere, ma il rinvio contiene una dichiarazione ed è d'uopo che c'intendiamo su questo punto. Il rinvio sicuramente lascierebbe libera la discussione di tutti i principii, ma conterrebbe un mandato alla Commissione di vedere in qual modo si possa temperare l'indennità. Il progetto attuale porta che si corrisponda un capitale precisamente corrispondente al valore della bannalità. Ora questo non è abolire le bannalità; ed il rinvio conterrebbe implicitamente l'obbligo pella Commissione di vedere se vi ha mezzo di temperare le indennità, in modo che l'abolizione delle privative sia per il paese un beneficio. Io farò notare alla Camera, che nella discussione sulla legge per l'abolizione dei fedecommessi, la parte nostra si astenne perchè vide in quella legge un bene reale, e non ricercò il meglio; ed anche per l'avvenire la parte nostra è deliberata a seguire questo sistema, perchè è persuasa della necessità del bene tanto quanto lo può essere il Ministero.

Se ora i miei colleghi si oppongono all'adozione di questa legge, si è perchè in essa scorgono non un bene, ma un male, quale è la perpetuazione delle bannalità; si oppongono perchè questa è una legge, in favore, dirò così del feudalismo.

Io chiedo adunque che si metta ai voti il rinvio, e che resti inteso, che questo rinvio avrà il significato di commettere alla Commissione di studiare il modo di ridurre a più equi termini le indennità da corrispondersi ai possessori attuali delle bannalità.

**ASPRONI.** Domando la parola.

*Voci.* Ai voti! Ai voti!

**ASPRONI.** Vorrei fare una domanda al signor relatore.

**PRESIDENTE.** La chiusura essendo stata domandata...

**ASPRONI.** Io voglio sapere dal relatore se si è procurate notizie sulle bannalità di Sardegna; e principalmente sopra quelle che si esercitano in Cuglieri perchè in Cuglieri le bannalità coll'abolizione feudale furono contemplate nel riscatto; e non ostante abbia il Governo sostituite le prestazioni in danaro, pure la comunità fu costretta a continuare anche il tributo particolare della bannalità.

Io domando dunque se la Commissione sia in grado d'informarmi sopra questo caso speciale, intorno al quale il deputato Spagne G. B. fece un'interpellanza al Ministero; perchè se la Commissione, come pare risulti dalla relazione, dicesse di non saperne niente, io voterei per il rinvio alla Commissione medesima.

**MIGLIETTI, relatore.** La Commissione non ha mai detto di essere all'oscuro di quanto concerne le bannalità nell'isola di Sardegna; la Commissione sapeva in punto di diritto, che le bannalità in Sardegna non devono esistere a termini della legge, e che se in via di fatto si esercita qualche bannalità in

quella parte dello Stato, essa si esercita abusivamente, e che spetta quindi all'autorità giudiziaria di far cessare l'abuso in conformità della legge che impedisce l'esercizio di queste banalità.

*Voci.* Ai voti! ai voti!

**PRESIDENTE.** Metto ai voti la chiusura della discussione generale.

(La Camera approva.)

Metto ora ai voti la proposizione del deputato Lione.

**CHIARLE.** Domando la parola... (*Rumori*) sulla posizione della questione.

Mi pare che sarebbe più opportuno che la Camera prima di votare sopra la proposta di rinvio alla Commissione, procedesse alla votazione dei principii e delle massime che sono state proposte nella discussione. (*Rumori prolungati*) Così operando, nel caso che fosse adottato il rinvio alla Commissione, essa sarebbe meglio in grado di conoscere quello che deve fare. (*Mormorio d'interruzione, e voci. No! no!*) La Camera ha inteso dal signor relatore che la Commissione non potrebbe accettare il mandato se non è ben definito dapprima quale sia l'avviso della maggioranza sulle quistioni state proposte.

Sarei pertanto di parere che la Camera anzi tutto votasse sulla massima, se voglia adottare l'immediata abolizione, o l'affrancamento volontario; se l'indennità debba solo concedersi ai possessori a titolo oneroso, e non a quelli a titolo gratuito; se debba pagarsi dai comuni o dallo Stato. Così procedendosi... (*Interruzione*)

**PRESIDENTE.** La Camera non può votare che sopra la proposizione che si è fatta.

Metto dunque ai voti la proposizione di rinvio del progetto di legge alla Commissione unitamente a quello proposto dal deputato Pescatore.

(Dopo prova e controprova il rinvio non è approvato.)

Interrogherò la Camera se voglia passare alla discussione degli articoli.

(Si passa alla discussione degli articoli.)

Leggo l'articolo primo:

« Tutte le banalità mantenute dalle leggi anteriori alla presente sul privativo esercizio di forni, molini, torchi a olio ed altri opifici di qualunque specie, e possedute dal demanio o dai comuni, sono abolite. »

(È approvato.)

« Art. 2. Simili banalità spettanti ai privati od ai corpi morali sono pure abolite.

« I legittimi possessori di queste avranno diritto ad un'indennità a carico dei comuni nei cui territorii saranno costituite. »

**BRIGNONE.** Domando la parola.

Membro della minoranza della Commissione, anzi nominato relatore di essa, onore però a cui ho creduto di dover rinunciare; per non essere nell'obbligo di difendere un progetto contrario alle mie convinzioni, io trovo in questo articolo una delle grandi difficoltà che mi hanno impedito di concorrere colla maggioranza della Commissione. Io domando: quale vuol essere l'oggetto di questa legge? Quello di svincolare i comuni e l'industria dalle banalità. Sin qui va ottimamente; ma aggiunge il progetto che per questo affrancamento i comuni dovranno immediatamente pagare una somma. Io non so quale dei due vincoli sia in certi casi più dannoso; e se un comune dicesse: « io non mi trovo in grado di far questa spesa; e preferisco di sopportare questo peso che non è grave od appena sensibile agli abitanti, » perchè volerlo suo malgrado obbligare a pagar questa somma? Io credo che questa

facoltà dovrebbe essere lasciata ai comuni, e che quindi l'articolo nel modo in cui è concepito sarebbe contrario a quella massima generale che la Camera ha emessa, di voler cioè emancipare i comuni. Si vogliono emancipare i comuni e nello stesso tempo si vuole costringerli a far una spesa quand'anche non volessero farla; io questo modo di procedere non lo trovo nè logico, nè giusto, nè liberale. Non credo che si possa obbligare alcuno a fare una cosa, soltanto perchè un altro giudica che gli sia utile.

Io propongo dunque a quest'articolo un emendamento così concepito; l'articolo dice: « Simili banalità spettanti ai privati od ai corpi morali sono pure abolite. » Aggiungo al primo alinea di questo articolo le seguenti parole:

« Allorquando l'abolizione sia domandata dai comuni che ne sono gravati. »

**FARA-FORNI.** Signori, le parole da me pronunziate in questa Camera nella tornata del 14 corrente, le quali richiamo alla vostra memoria, che so esser ben felice, avrebber forse meglio avuto luogo nella presente. Ma ne ho tenute in serbo anche per quest'oggi onde applicarle all'opposizione che io faccio al secondo alinea dell'articolo secondo della legge in discussione:

Signori, quando si trattava in questo recinto della legge del bollo, ed eravamo all'articolo vigesimoprimo della medesima, io interessava la Camera a prendere in considerazione titoli da me presentati al banco della Presidenza per avervi quel riguardo che meritavano, e perchè almeno, postochè in occasione di quella legge dovean venire tolte alcune franchigie a poveri comuni da essi acquistate collo sborso d'ingenti somme, si accordasse loro una indennità. Che mi rispondeva in allora il signor commissario regio? E cosa soggiungevano il signor relatore ed altri?

« Se i comuni pei quali voi parlate hanno titoli a misurare, ricorrono ai tribunali competenti, facciano la causa, facciano citare il Governo, e cose simili. La Camera deve risolvere il suo principio, e non vuol pregiudicarlo. Lo Statuto è suprema legge, che toglie di mezzo tutte le anticaglie, tutti gli abusi, tutti i favori, tutte le prerogative. » Queste erano le voci e parole che suonavano in questo recinto, alle quali corrisposero i voti del Parlamento.

Così poco dovrebbe durare quello spiegato principio? E dovremmo noi oggi vederne già il fine? Il fine, dico, adottando il senso dell'alinea del quale è caso? Io non me lo posso attendere dalla sagacità, dalla fermezza e dalla coerenza dei miei onorevoli colleghi. Porto anzi la più salda opinione, che con me diranno, o manderanno dire ai legittimi possessori delle banalità, quali andiamo ad abolire, che vadano essi pure nanti competenti tribunali a spiegare i loro diritti ad una indennità, e se la faccian dare in forza di buone sentenze.

Infatti se diversamente si pronunciasse in quest'Assemblea, che dir non potrebbero coloro contro i quali fummo sì severi, sì inesorabili nelle nostre deliberazioni, e sì franchi col nostro voto per rispetto, e dirò altresì per culto allo Statuto? La differenza, o signori, del senso della legge trattata nella tornata del 25 maggio ultimo scorso a quella d'oggi, non è che di persone, o di corpi. La cosa è eguale, e se non perfettamente eguale, ne ha tutta la più stretta affinità.

Eguale essendo quindi il caso, simile deve essere la nostra misura a quelle già adottate. Non usiamo parzialità, o signori, non introduciamo sentimenti di deferenza in questo tempo di verità, di giustizia e di politica in buona fede. Siamo fermi nei nostri principii, nei nostri propositi, nel nostro scopo, se incolumi vogliamo serbarci da ogni critica, o rimeritarci dalla buona stampa estera quegli encomii che già tri-

butava al senno, al buon criterio ed alla fermezza del Parlamento subalpino.

Gli è per questi motivi che io respingo il secondo alinea del già citato articolo, sostituendovi per emendamento le seguenti parole:

« E coloro, che pretendessero una indennità, dovranno rivolgersi ai tribunali competenti, misurandovi i loro titoli. »

**PRESIDENTE.** Io credo che la Camera nella discussione dell'articolo secondo vorrà procedere per divisione, avendo esso due parti. (Si! si!)

Alla prima parte, il deputato Brignone proporrebbe la seguente aggiunta:

« Sono pure abolite, allorquando l'abolizione sarà domandata dai comuni che ne sono gravati, ecc. »

Prego i signori deputati a voler restringere le loro osservazioni a questa prima parte.

Domanderò intanto se la proposta Brignone sia appoggiata.

(È appoggiata.)

Se niuno domanda la parola, chiederò al relatore della Commissione se accetti questo emendamento.

**MIGLIETTI, relatore.** La proposta dell'onorevole deputato Brignone era già stata fatta alla Commissione, ed essa dopo una lunga discussione ha creduto di non poterla accettare, e di dover invece stabilire in principio che debba essere obbligatoria pei comuni l'abolizione delle bannalità; e ciò per le ragioni che addurrò fra breve.

Intanto comincio dal premettere che la forma, la redazione stessa dell'emendamento dovrebbe forse essere diversa, quando pur si stimasse, il che non credo, utile ed opportuno entrar nella sua idea.

Egli propone che si aggiungano alla prima parte dell'articolo queste parole: « allorquando l'abolizione sia richiesta dai comuni. »

Ma sembrami che non sia mestieri di esigere cotale richiesta, giacchè avendo l'articolo primo pronunciata l'abolizione di diritto della bannalità, essa cessa per ciò stesso di esistere come tale. Se poi alcuni comuni non volessero prevalersi di questa abolizione, la bannalità continuerebbe a sussistere in fatto, sino a tanto che colui il quale possiede l'edificio bannale non fosse indennizzato; ma in diritto essa avrebbe pur sempre cessato di esistere.

Ciò quanto alla forma. Relativamente poi al merito di questo emendamento, io avvertirò che, se si ammettesse il principio che l'abolizione della bannalità debba in punto di fatto dipendere dalla volontà dei comuni, verrebbe con ciò stesso a perpetuarsi. Dio sa per qual tratto di tempo.

E per fermo in molti comuni, o perchè non si badi sufficientemente ai propri interessi, o per altri motivi, di molto s'indugierebbe l'abolizione della bannalità, mediante prestazione delle dovute indennità.

Ma il legislatore, quando crede che la maggiore durata di un privilegio riesca nociva, epperò s'induce a farla cessare, deve pur anche far sì che la disposizione della legge ottenga prontamente il suo effetto. E nel nostro caso ad ottenere lo scopo propositoci non v'ha altro mezzo fuor quello di pronunziar l'abolizione, dichiarandola obbligatoria, e quindi ad un tempo avvisare al modo col quale si debbano indennizzare i proprietari dell'edificio bannale.

Io perciò credo inammissibile quest'emendamento, perchè esso avrebbe per effetto di far sì che l'abolizione della bannalità pronunziata in diritto, riescisse in molti casi vana ed illusoria di fatto.

**BRIGNONE.** L'onorevole signor relatore ha detto che

l'abolizione delle bannalità in genere è pronunziata dal primo articolo, cosicchè non si potrebbe più in questo secondo articolo introdurre una restrizione.

Io faccio notare che l'articolo 1 parla unicamente delle bannalità che sono possedute dal demanio e dai comuni, tanto è vero che il secondo articolo è così concepito: « Simili bannalità spettanti ai privati od ai corpi morali sono pure abolite. »

Ora, se tutte le bannalità fossero già state abolite in forza del primo articolo, non sarebbe più stato necessario di venire a dire nel secondo che le bannalità spettanti ai privati ed ai corpi morali sono pure abolite. Dimodochè credo che per questa parte stia benissimo l'emendamento da me proposto.

Esso ha detto inoltre che se si lascia in facoltà ai comuni di affrancarsi o no, sussisteranno ancora le bannalità, imperocchè i comuni piuttostochè pagare l'indennità che verrà stabilita, preferiranno di nulla fare. A questo proposito osservo, che se mentre si pronuncia l'abolizione delle bannalità, si stabilisce a carico dello Stato l'indennità relativa, allora starebbe benissimo nel rimanente la legge come è concepita. Ma qui le indennità dovranno essere pagate dai comuni; mi pare quindi che si debba lasciare ai comuni la facoltà di deliberare nel loro interesse, se e quando loro convenga di affrancarsi.

Io insisto adunque nell'emendamento da me proposto.

**PINELLI.** Io chiedo la parola per appoggiare l'emendamento del deputato Brignone. Sebbene io ammetta che in esso incontrisi un grave inconveniente, quello cioè di lasciar sussistere nella legislazione il diritto delle bannalità, mi trovo ciò nullameno indotto a sostenerlo, per la ragione che credo più gravi ancora gli inconvenienti ai quali si andrebbe incontro mantenendo l'articolo 2 tal quale si trova nella presente legge.

Quando il legislatore modifica la legislazione esistente per abrogare un diritto per l'addietro in vigore, nol fa se non perchè indottovi da alcuno di questi motivi.

Ora questo diritto si riconosce intrinsecamente ingiusto, e allora lo si abolisce, e non può dar luogo ad alcuna indennità; o che lo si abolisce perchè venne riconosciuto contrario all'interesse generale dello Stato, alla quale l'utilità privata dee cedere, ed in tal caso lo Stato deve compensare il possessore del diritto; o invece finalmente, sebbene questo diritto non nocca all'interesse generale dello Stato, la sua abolizione è consigliata dall'interesse locale; ed in tal caso è d'uopo che, ammettendosi la giustizia intrinseca di questo diritto, venga corrisposto al possessore una indennità a carico di coloro che abbiano interesse alla sua soppressione. Ma allora è pur necessario che l'abolizione non sia resa obbligatoria, ma sia lasciata in facoltà di chi può venire astretto a corrisponderne il compenso.

Egli è perciò che io trovo assai più giusto di lasciare vivere ancora in qualche caso le bannalità, piuttosto che obbligare i comuni i quali non abbiano un interesse vero a svincolarsene col pagamento di un' indennità.

Egli è in questo senso ch'io credo possa sostenersi l'emendamento del deputato Brignone.

**PESCATORE.** Anch'io appoggio l'emendamento proposto dal deputato Brignone.

Alle osservazioni già svolte dal preopinante io non aggiungerò che una considerazione di fatto. Io credo che i molini nei comuni più cospicui diano un reddito annuo, non minore di 5 mila lire; e non è certo così mostruosa questa ipotesi quanto la qualificava il signor ministro dell'interno.

**GALVAGNO, ministro dell'interno.** È l'esercizio integrale del molino che dà questo reddito, ma non la sola bannalità.

**PESCATORE.** Ciò posto, sarà facile ai possessori di bannalità il dimostrare che la perdita del privilegio, e la concorrenza che ne conseguita, cagionino una diminuzione notevole nella rendita dei loro molini.

Quindi è che in un comune di qualche considerazione, se giungasi a dimostrare, e i tribunali mal informati e mal guidati dai periti che poco bene apprezzeranno tal genere di questioni, riconoscano essere avvenuta una diminuzione di 2000 o di 2500 lire sulla rendita annuale, ne avverrà che in forza di questa legge il comune troverassi improvvisamente gravato di un debito di 50 mila lire. E siamo noi certi che esso sempre lo possa soddisfare?

Questa considerazione, la possibilità cioè che l'effetto immediato della legge sia questo di imporre a molti comuni dello Stato un debito molto grave, ed anzi eccessivo per le loro finanze, mi pare sufficiente a persuadere della necessità di riservare ai comuni la facoltà di approfittare o non della legge. Tanto più che qualora si lasci in facoltà dei comuni di non prevalersi del beneficio della legge, i possessori delle bannalità e gli stessi tribunali si mostreranno forse più equi nel determinare l'indennità, perchè sapranno che il comune, qualora essa gli sembrasse eccessiva, potrebbe sempre evitarla.

Voci. Ai voti! ai voti!

**PRESIDENTE.** Pongo ai voti...

**MICHELINI.** Domando la parola. (Rumori)

L'onorevole relatore combattendo l'emendamento posto dal deputato Brignone osservò, che ove esso venisse approvato dalla Camera, le bannalità continuerebbero a sussistere per lungo tempo. In questa sua confessione io trovo un argomento chiarissimo del vizio della legge, un argomento forse più evidente che quelli che sono stati sinora contro di essa addotti. Difatto, se continuassero a sussistere le bannalità, ciò indicherebbe che la legge non fa un vantaggio alle popolazioni siccome essa si propone di fare, od almeno che vuole far loro pagare tale vantaggio a troppo caro prezzo; di modo che le comunali amministrazioni che rappresentano le popolazioni preferiscono l'attuale stato di cose.

Del resto, nell'emendamento Brignone io vedo un rimedio ai vizi di questa legge. Difatti, se a coloro che godono dei diritti bannali converrà che siano riscattati, discenderanno più facilmente ad accordi colle comunità, quando le comunità non sieno costrette a riscattare immediatamente, come porta il progetto di legge; perchè, siccome secondo l'emendamento Brignone le comunità potrebbero non riscattare, così quando i proprietari dei diritti bannali vorranno ottenere il capitale dei loro diritti bannali, più facilmente si accosteranno a transazioni; al contrario queste transazioni non potranno aver luogo se la legge stessa impone il riscatto. Per questi motivi appoggio l'emendamento del deputato Brignone.

**GALVAGNO, ministro dell'interno.** Domando la parola.

Io credo di dover combattere questo emendamento per due motivi: primieramente perchè in una legge abolitiva del diritto di bannalità, parmi che si debba mantener fermo il principio dell'assoluta ed indistinta abolizione; in secondo luogo per quella certa massima che tutti conosciamo, *communia negliguntur*.

Siate pur certi, o signori, che i comuni saranno solo solleciti a pagare l'indennità allora quando verrà il caso di costruire altri edifici, ed allora essa necessariamente verrà liquidata in una somma più forte, a vece che se venga imme-

diatamente accertata, calcolerassi eziandio in favor dei comuni la maggior lontananza d'ogni pericolo di concorrenza agli edifici bannali. Cosicchè lungi di favorire i comuni, l'emendamento Brignone reca loro danno, tollerando che indugino il riscatto della bannalità.

Aggiungo per ultimo, che mentre credo aver già dimostrato che nessun comune potrà inquietarsi per le disposizioni di questa legge, avvi pericolo invece che i possessori di edifici bannali si valgano di questa discussione per esagerare la importanza della indennità che possa loro essere dovuta.

Voci. Ai voti! ai voti!

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'emendamento del deputato Brignone.

**BRIGNONE.** Domando la parola. (Rumori)

Voci. Parli! parli!

**BRIGNONE.** Farò un'osservazione sola: il signor ministro diceva che in una legge abolitiva delle bannalità si deve lasciar fermo ed intatto il principio, e non fare alcuna eccezione.

Ma, io domando, perchè voler dare alle bannalità un maggior peso, considerarle per maggiormente gravose che non le stimassero i comuni? In certi luoghi il vincolo della bannalità non è che un nome. Perchè volerlo cangiare in un vero gravame? In generale so benissimo che è un privilegio, e desidero che cada. Ciò accadrà, laddove sia un vero peso, accordando ai comuni la facoltà di svincolarsene, ma assolutamente non si debbono costringere. Diceva inoltre il signor ministro che se si ammette il mio emendamento, avverrà che i comuni non si affrancheranno per ora, ma dovranno poi pagare, quando verrà la circostanza di costruire altri opifici, delle indennità maggiori. Ma, io rispondo, che in quella circostanza i comuni potranno anche prendere delle intelligenze con quelli i quali vorranno stabilire questi opifici, e farli concorrere in una parte di quest'indennità; dimodochè io credo che l'indennità non verrà neppure per questo e per la parte a carico de' comuni ad essere maggiore. Sostengo quindi il mio emendamento.

**LIONE.** Domanderei la divisione dell'articolo, poichè intendo proporre un emendamento alla seconda parte.

**MIGLIETTI, relatore.** Io vorrei soltanto avvertire questo fatto che, cioè, coll'abolizione delle bannalità si ottengono due vantaggi: l'uno è sentito dal comune, il quale, abolite le bannalità, avrà due o tre opifici, a vece del solo bannale che prima aveva; l'altro è sentito solo indirettamente dal comune, ma lo è invece più specialmente da colui che, cessata la bannalità, stabilisce un nuovo opificio. Nel decidersi a prestare o non la indennità per ottenere l'affiancamento, è cosa di fatto che il comune contempla soltanto il primo beneficio e nulla cura il secondo, epperò difficilmente si dispone al riscatto, massime qualora l'opificio bannale appaia sufficiente ai bisogni della popolazione. E così avviene che vada perduto un vantaggio che è pur reale, per ciò solo che non si sa calcolare dal comune.

Oltrechè, secondo fu già dimostrato dall'onorevole ministro dell'interno, l'abolizione della bannalità, l'obbligatoria ed immediata, riesce a vantaggio più del comune che non del possessore di essa; a vece che quanto più s'indugia, d'altrè tanto si migliora la condizione di questo, e si fa deteriore quella del primo.

Per questi motivi io respingo l'aggiunta Brignone.

**PRESIDENTE.** Rileggo l'emendamento Brignone. (Vedi sopra.)

Lo pongo ai voti.

(Dopo prova e controprova è rigettato.)

Rileggo la prima parte dell'articolo 2.

« Simili banalità spettanti ai privati, o ai corpi morali, sono pure abolite. »

La pongo ai voti.

**PESCATORE.** Domando la parola.

Io veramente ritengo, che gli ordini cavallereschi, e quello in ispecie dei Santi Maurizio e Lazzaro, sono corporazioni, e vengono sotto la dominazione di *corpi morali*.

Ma tuttavia non trovo che la nostra legislazione sia abbastanza chiara ed esplicita a questo riguardo, stantechè in alcune leggi si è distinto l'ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro dagli altri corpi morali; e specialmente in quella sulla carta bollata, si ritenne da questa Camera che la denominazione di *corpo morale* non fosse sufficiente per comprendere anche quella religione.

Desidero pertanto sovra di ciò un qualche schiarimento.

**PINELLI.** Mi pare che il dubbio che muove il deputato Pescatore non possa legalmente sussistere, poichè gli ordini cavallereschi devono necessariamente considerarsi sotto due aspetti, come ordini cavallereschi, ossia come distinzione data per compensare alcuno di servigi prestati (e in questo non sono certamente un corpo morale), e inoltre, quanto al possesso che questi ordini cavallereschi abbiano di beni propri, e quanto alla loro dotazione; nel qual caso, senza dubbio essi sono corpi morali. E lo sono tanto più, in quanto che nello Statuto furono conservati questi ordini cavallereschi colle loro dotazioni, nè si può intendere un possesso presso una corporazione od un ente qualsiasi, che non è una persona vera, reale, effettiva, se non in quanto costituisca un corpo, una persona morale.

Quindi è che non vi può esser dubbio, a mio avviso, che tutte le leggi le quali vengono a colpire i corpi morali, colpiscono necessariamente tutti gli ordini cavallereschi nella loro dotazione.

L'onorevole deputato Pescatore derivava la sua difficoltà da alcune distinzioni che in qualche legge si fecero fra i vari corpi morali, e nelle quali avvi menzione speciale degli ordini cavallereschi. A ciò rispondo che quanto si aggiunge per abbondanza, non vizia il principio.

Io tanto si applica la legge agli ordini cavallereschi, in quanto precisamente questi ordini cavallereschi sono corpi morali, epperò, legalmente parlando, io non credo necessaria alcuna distinzione; ma se la Camera pensa che vi possa essere qualche ambiguità (*No! no!*), si potrà togliere facilmente, sebbene tema che verrebbe, con aggiunte superflue, a creare un linguaggio legislativo, men che esatto, nè scevro da ogni pericolo, perchè appunto se si faccia sempre questa distinzione tra ordini cavallereschi e corpi morali, verrà implicitamente a negarsi quasi nei primi una qualità, che pur io credo sia ad essi inerente dacchè posseggono come corporazioni.

E tanto meno sembrami ora necessaria una specifica dichiarazione, in quantochè abbastanza risulti dalla discussione fin qui fatta delle opinioni ed intenzioni della Camera a questo riguardo.

*Voci.* Ai voti! ai voti!

**PESCATORE.** Io dichiaro per conto mio, che il dubbio da me eccitato relativamente all'ordine de' Santi Maurizio e Lazzaro parmi sufficientemente dileguato, quando non sorga nella Camera opposizione alcuna alle dichiarazioni fatte dall'onorevole deputato segretario dell'Ordine.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti la prima parte dell'articolo 2. *Vedi sopra.)*

(È approvata.)

Quanto all'alinea del secondo, vi sono due emendamenti: l'uno del deputato Fara-Forni, e l'altro del deputato Lione.

Ecco il primo:

« Coloro che pretendessero un'indennità, dovranno rivolgersi ai tribunali competenti, producendo i loro titoli. »

Domando se è appoggiato.

(È appoggiato.)

Leggo l'emendamento del deputato Lione:

« Purchè giustifichino di avere acquistati codesti titoli, mediante corrispettivo. »

(È appoggiato.)

L'alinea dell'articolo 2 contiene due parti: la prima versa sul vedere se si debba accordare un'indennità ai possessori delle banalità; la seconda, se questa indennità debba essere a carico dei comuni.

Io credo che la Camera vorrà anzitutto discutere il primo alinea, il quale rimarrebbe escluso, se la Camera ammettesse l'emendamento del deputato Fara-Forni, che si dovrebbe sostituire all'alinea.

**BIANCHERI.** Ho domandato la parola per osservare alla Camera che relativamente alla seconda parte dell'ultimo alinea dell'articolo relativo all'indennità da corrispondersi dai comuni, io mi propongo di presentare un emendamento il quale avrebbe per oggetto di determinare in qual caso quest'indennità debba essere a carico dei comuni, ed in quali altri debba essere sopportata dal Governo.

**PRESIDENTE.** Siccome l'emendamento proposto dal deputato Fara-Forni tende a sostituire la di lui proposizione all'alinea, così io lo pongo prima ai voti.

**PINELLI.** Pare a me che l'emendamento proposto dal deputato Fara-Forni non possa sortire alcun effetto.

Esso asserisce che si dovranno portar le pretese dinanzi ai tribunali. E ciò sta bene, poichè gli è certo che i tribunali sono quelli che debbono decidere le controversie di tal fatta, ma la questione sta nel vedere a chi si debba chiedere siffatta indennità, al comune cioè, allo Stato, o ad altri.

Ciò posto, io dico che è mestieri di stabilire in questa legge: 1° se vi sia diritto ad indennità; 2° contro chi esso debba venire esperito.

Questi sono i punti su cui la Camera debbe ora emettere il suo giudizio; imperocchè, come ho poc' anzi notato, è naturale ed evidente per sè, senza bisogno d'ulteriori dichiarazioni, che ai tribunali spetta il decidere in ogni caso le controversie che possono nascere.

**FARA-FORNI.** Osservo che nell'anno scorso io feci appunto la stessa pratica riguardo alla riviera d'Orta, Ossola e Val Sesia. V'erano alcuni paesi a cui competevano indennità in forza dei titoli di cui erano fornite. Ebbene, che cosa si è loro risposto? Se avete dei diritti, si è loro detto, misuratevi avanti i tribunali; mi pare dunque che il caso è affatto identico.

Mandiamo adunque nanti ai tribunali anche quest'oggi gli aventi titoli dei quali si parla, onde li misurino sì e come di ragione, ma non ammettiamo noi intanto il principio di diritto d'indennità.

**PINELLI.** L'identità allegata dal deputato Fara-Forni non sussiste; imperocchè in quel caso si trattava di fare una legge generale nell'interesse dello Stato e di estenderla anche all'Ossola.

Ora è chiaro che se in allora un'indennità poteva competere, si doveva domandare allo Stato, nè v'era d'uopo di esprimere nella legge contro chi si potesse proporre.

Ma siccome sorse il dubbio se realmente vi potesse essere



diritto ad un'indennità, in allora si adottò il principio di cui fece poc'anzi cenno il deputato Fara-Forni, vale a dire si lasciò libera la facoltà alla Valle di Sesia ed agli altri paesi di sperimentare quei diritti che credessero avere, ossia si dichiarò rimaner loro aperta la via de' tribunali per far decidere la questione se loro competesse o no un'indennità. Ma si sapeva allora a peso di chi, in ogni caso, dovesse essere la indennità, invece che lo si ignora ancora in quanto riguarda la presente legge, e si discute appunto per definir questo dubbio.

*Voci.* Ai voti! ai voti!

**FARA-FORNI.** (*Rumori*) Naturalmente le persone sono sempre i debitori, voglio dire, cioè, quelli sui quali cade il peso della bannalità, che con questa legge andrebbero ad esserne liberati. (*Rumori — Ai voti! ai voti!*)

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'emendamento del deputato Fara-Forni.

(Non è approvato.)

**CHIARLE.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

**CHIARLE.** Mi pare, dietro le cose dette dall'onorevole deputato Pinelli, risulti che vi esistano delle bannalità possedute attualmente dall'ordine de' Santi Maurizio e Lazzaro.

Ove ciò fosse, sarebbe il caso d'introdurre un'eccezione in questo senso, che l'abolizione delle bannalità possedute dall'ordine de' Santi Maurizio e Lazzaro non dessero luogo ad indennità.

Mantenendo l'articolo quale venne proposto, se la religione de' Ss. Maurizio e Lazzaro possedesse bannalità, avrebbe diritto a ricevere l'indennità stabilita, mentre quelle di spettanza de' comuni e del demanio, sarebbero soppresse senza compenso.

Propongo adunque il seguente emendamento:

« I legittimi possessori di queste, eccettuato l'ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro, avranno diritto ad un'indennità. »

**PINELLI.** Parmi che la Camera abbia poco fa riconosciuto che l'ordine de' Santi Maurizio e Lazzaro era un corpo morale, e che perciò veniva precisamente ad essere contemplato in quest'articolo secondo della legge.

Ora il signor deputato Chiarle vorrebbe farne una specie ibrida, e considerarlo come un comune; ciò parmi un po' contrario, ed alle precedenti votazioni, ed alla natura stessa delle cose. Per comune, secondo la definizione del Codice, s'intende l'aggregazione di una data popolazione in una determinata località; e siccome l'ordine di San Maurizio non è una sola aggregazione, così non può esser ragguagliato ad un comune. Epperò credo che debba correre la sorte di tutti gli altri corpi morali.

Diro poi che veramente non saprei se l'ordine de' Santi Maurizio e Lazzaro possedga molini bannali: possiede alcuni molini, ma non credo che sieno bannali.

**CHIARLE.** Parmi che sia molto agevole il rispondere all'onorevole deputato Pinelli.

Egli ha detto che io volevo fare dell'ordine de' Santi Maurizio e Lazzaro una specie ibrida.

Io dico che i comuni sono corpi morali, l'ordine de' Santi Maurizio e Lazzaro si può appunto assimilare ai comuni, perchè è un corpo morale, quindi applico al medesimo la disposizione che è già stata applicata ai comuni, ed io non credo che si possa contraddire a questa mia proposta. Il deputato Pinelli ha poi detto che l'ordine de' Santi Maurizio e Lazzaro possiede dei molini, ma che dubita se sieno o non sieno bannali. Nel dubbio preferisco di eccedere anzichè di mancare, quindi mantengo il mio emendamento.

**MIGLIETTI, relatore.** Io prego il signor Chiarle a notare la differenza che passa tra l'ordine de' Santi Maurizio e Lazzaro ed i comuni, e la quale fa sì che al primo si accorda un'indennità che agli altri si nega.

Si nega l'indennità ai comuni perchè questa indennità debb'essere pagata dal comune stesso. Il comune che ha un diritto di bannalità, in odio di chi la esercita? In odio di se stesso, cioè delle persone che esso rappresenta; quindi si darebbe al comune, cioè alla rappresentanza delle persone che compongono il comune, il diritto di chiedere una indennità alla stessa rappresentanza.

Questo è il motivo per cui si è detto, che l'abolizione delle bannalità proprie dei comuni non darebbe luogo a compenso, il quale principio fu anche esteso al demanio, che possiede in tutto tre opifici bannali, in quanto che, costituendo esso il patrimonio pubblico, si è creduto, secondo io pure credo, che si potesse, con una legge, alienare il diritto di questi opifici del demanio a vantaggio della libertà.

**CHIARLE.** L'onorevole relatore diceva, che non vi è parità tra i comuni e l'ordine de' Santi Maurizio e Lazzaro; diceva inoltre che, secondo le disposizioni contenute nella legge che si sta discutendo, i comuni debbono pagare essi stessi l'indennità, che quindi era inutile lo stabilire che le bannalità di spettanza de' comuni dessero diritto ad indennità, che avrebbero essi stessi dovuto pagare.

Rispondo che il demanio non è in questa condizione. Il demanio non deve sottostare al pagamento delle indennità che è dichiarato a carico de' comuni e ciò nullameno furono le sue bannalità abolite senza compenso.

L'onorevole relatore ha detto che vi era un'altra ragione per introdurre questa disposizione riguardo al demanio, che cioè si tratta di beni che appartengono allo Stato, motivo per cui è parso giusto di abolirle senza compenso.

Osservo che la stessa ragione è pure applicabile all'ordine di San Maurizio. Il patrimonio dell'Ordine è patrimonio dello Stato, poichè tutti i cittadini possono godere delle pensioni, e dei prodotti dei beni del medesimo.

Avvi adunque parità di ragione per l'abolizione delle bannalità senza compenso, tanto per il demanio, che per l'ordine di San Maurizio, essendo i beni di questo beni demaniali.

Persisto quindi nell'emendamento da me proposto.

**PRESIDENTE.** La proposta del deputato Chiarle cambia totalmente il principio generale stabilito nell'articolo secondo; laonde la Camera potrebbe prima votare l'alinea. Quando sia adottato il principio che i legittimi possessori delle bannalità avranno diritto ad un'indennità a carico dei comuni nei cui territori saranno costituite, allora verrà la discussione sull'altra proposta. A questo principio assoluto il deputato Leone propone quest'aggiunta:

« Avranno diritto ad un'indennità purchè giustifichino di averli acquistati a giusto titolo e mediante corrispettivo. »

**LEONE.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

**LEONE.** Non ho domandato la parola per intrattenere la Camera con un lungo sviluppo, ma semplicemente per osservare che, ove passasse quest'emendamento, restano poi in seguito a proporre ancora delle variazioni che farà il mio amico Biancheri, relative a chi debba pagare questo compenso. Questo emendamento non è che il risultato della discussione che ci intrattene fin qui, quindi io non intrattengo di più la Camera. Coloro che acquistarono a titolo gratuito, non perdono nulla, dunque loro non si debbe alcun compenso; gli altri che soffrono un danno, debbono essere compensati.

Voci. Ai voti! ai voti!

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'emendamento proposto dal deputato Lione. (Vedi sopra.)

(Non è approvato.)

Viene ora l'eccezione proposta dal deputato Chiarle, il quale vorrebbe escludere dal novero dei possessori, ai quali si accorda un'indennità, la religione de' Santi Maurizio e Lazzaro.

È questa la proposta del deputato Chiarle?

**CHIARLE.** Io propongo di aggiungere in quest'alinea le parole: *eccezzuata la religione dei Santi Maurizio e Lazzaro, avranno diritto, ecc.*

**PRESIDENTE.** Chi approva l'eccezione del deputato Chiarle, voglia alzarsi.

(La Camera non approva.)

Ora viene la seconda parte dell'alinea.

**SINCO.** Domando la parola. (Rumori a destra)

È necessaria, a parer mio, qualche spiegazione, affinché non sia interpretato in un modo erroneo ed incostituzionale il voto che è stato poc'anzi espresso dalla Camera.

Il deputato Chiarle temeva che l'ordine de' Santi Maurizio e Lazzaro si potesse considerare come un corpo morale, il quale avesse diritto alle indennità che si concedono ai legittimi possessori di bannalità, e proponeva una spiegazione che escludesse quest'applicazione. Poteva essere opportuno quest'emendamento, perché nelle leggi è meglio di dar sempre la più ampia spiegazione onde evitare le contese che si possono elevare; ma poiché l'emendamento non è stato adottato, bramo che non se ne ricavino troppo larghe e pregiudizievoli conseguenze.

L'ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro è esso corpo morale? Io non lo credo; l'ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro, o signori, amministra beni demaniali che hanno una speciale destinazione. Nel nostro paese non si è mai considerato diversamente la proprietà dell'Ordine di San Maurizio.

Lo Statuto mantiene la dotazione portata da leggi antiche, ma non ne ha alterato il carattere. Che cosa è una dotazione? Non è altro che la destinazione speciale di alcuna parte dei fondi pubblici a certi e determinati usi. Lo Statuto ha mantenuta la dotazione; non le ha tolto il carattere demaniale che avevano questi beni. Io porto dunque opinione che non dandosi nessun'indennità al demanio (e non poteva venire in mente a nessuno che se ne desse), non può neanche esser dovuta indennità all'ordine di San Maurizio, nel caso in cui esso sia possessore di edifici bannali. La verità si fa giorno da sé stessa, e spande la luce spesse volte ad onta che sia disconosciuta da quelli che la debbono applicare. Tale è la verità che domina in questa materia, la verità, cioè, che la bannalità non è una proprietà, come alcuno pretendeva; non è altro che un privilegio, non è altro, come già diceva in principio della seduta, che la creazione di un valore fittizio. Il signor relatore, trattando altra questione, applicava alla bannalità una definizione non esatta. Bisogna distinguere gli edifici ai quali è annessa la bannalità, dalla bannalità stessa. La bannalità non è altro che un limite posto alla libertà dei cittadini. Dall'atti non è libero ciascuno di costruire edifici di qualsiasi specie, in un paese in cui sia riconosciuta pienamente la libertà individuale? La libertà di costruire è, come qualunque altra libertà, una conseguenza della libertà individuale. Se io posso fare ciò che non è proibito dalle leggi, posso anche ne' miei beni costruire un molino? Perché non lo posso? Perché la mia libertà naturale è limitata da una legge speciale.

Col mezzo di questo limite imposto alla libertà di molti,

si crea un valore fittizio a favore di pochi. Se questo valore è demaniale, cioè se fu creato a favore del Governo, l'abolizione di essa non ha altro carattere che quello di una semplice restituzione.

Ecco il motivo per cui nel progetto di legge del Ministero, le bannalità demaniali si aboliscono senza indennità.

Lo stesso motivo si applica a quei beni demaniali che formano la dotazione dell'ordine di San Maurizio.

**PRESIDENTE.** La Camera ha già deliberato sul sistema...

**SINCO.** Mi scusi, è necessario che si sappia... (Rumori a destra)

Voci. È già votato!

**SINCO.** Io aveva bisogno di provare che col rigettare l'emendamento dell'onorevole deputato Chiarle non si è deciso che le bannalità dell'ordine di San Maurizio possano dar luogo ad indennità.

Aveva bisogno specialmente di combattere il supposto che l'ordine di San Maurizio possa essere considerato come un corpo morale che abbia proprietà separate da quelle del demanio.

È bene, almeno, che si sappia che questa tesi singolarissima, che questa tesi, a parer mio, incostituzionale, non è accettata dalla Camera. Questo è il solo effetto che io intendo di dare alle mie parole.

**PRESIDENTE.** Prima che la discussione incominci sulla seconda parte del secondo alinea dell'articolo 2, debbo porre ai voti la prima parte di questo secondo alinea, che contiene la massima della indennità.

Voci. È già votato!

**PRESIDENTE.** No, si è soltanto votato il primo alinea dell'articolo 2.

La prima parte del secondo alinea è così concepita:

« I legittimi possessori di queste avranno diritto ad una indennità. »

(È approvata.)

Viene ora in discussione la seconda parte del secondo alinea di questo articolo, in cui si dice a carico di chi debba cadere questa indennità.

**BIANCHETTI.** Io proporrei un emendamento in surrogazione a questa seconda parte dell'articolo, ossia, a vece di dire a carico dei comuni, nei cui territori saranno costituiti, come porta l'ultimo alinea dell'articolo 2 del progetto, io proporrei la seguente redazione:

« Quest'emendamento sarà dovuto dai comuni rispettivi, ogni qualvolta risulti che la bannalità venne consentita dai comuni medesimi o dai loro legittimi rappresentanti. In tutti gli altri casi l'indennità sarà a carico dello Stato. »

Gli articoli già votati dalla Camera dispongono che siano abolite tutte indistintamente le bannalità che sono ancora conservate dalle leggi esistenti, sotto la condizione di corrispondere un'indennità a tutti i possessori delle medesime. La Camera ha adottato questo concetto, né vi si potrebbe più rivenero.

Ora, dalla discussione seguita in proposito si rileva ben chiaramente che per accordare quest'indennità si volle aver riguardo alle leggi del 1797 ed all'editto del 1814, in forza di cui si considerarono come mantenute e ripristinate tutte le bannalità preesistenti, sebbene già fossero state abolite dalle leggi francesi.

Posto che la Camera ha creduto di abbracciare un principio così largo in questa materia, io credo essenzialissimo, onde far qualche cosa d'utile a vantaggio delle popolazioni già gravate di questi balzelli, che si determini con tutta precisione in quali casi l'indennità debba essere corrisposta dai

comuni, ed in quali altri casi debba essere a carico dello Stato.

Io credo fermamente che le comunità non possono mai essere obbligate ad indennizzare se non in quanto abbiano lucrato qualche vantaggio dalle bannalità medesime, o le abbiano volontariamente consentite, fatta astrazione delle bannalità stabilite per contratto dalle comunità medesime, per le quali il mio emendamento metterebbe a loro carico il pagamento di queste indegnità. Io vi domando quali siano i vantaggi che hanno sentito i comuni e le popolazioni loro soggette dallo stabilimento delle bannalità.

Tutti sappiamo, o signori, che queste bannalità non ebbero altra origine che il potere feudale. Ciò nonostante in forza della legge 1797, e dietro l'interpretazione data all'editto del 1814, queste bannalità furono considerate come tuttora esistenti. In conseguenza le popolazioni ne andarono di bel nuovo gravate, tuttochè già ne andassero esenti sotto il Governo francese.

Ecco adunque, o signori, il vantaggio che risentirono le popolazioni e le comunità dalla legge del 1797 e dall'editto del 1814, quello cioè di sottostare nuovamente a tutte quelle riscossioni, a tutte quelle gravezze che derivano da queste bannalità. Conseguentemente, la Camera, per fare qualche cosa d'utile alle comunità ed alle popolazioni che rappresenta, io son certo che non vorrà lasciare a carico delle medesime il pagamento del capitale che dovrà pagarsi in compenso delle bannalità soppresse. Giacchè in questo caso tutti vediamo che la legge che stiamo discutendo invece di arrecare un sollievo alle comunità ed ai loro abitanti, tornerebbe anzi loro gravosa ed irreparabilmente pregiudicievole.

Avverrebbe, cioè, che dopo essersi colle leggi del 1797 e coll'editto del 1814 ripristinate a loro carico le feudali enormezze, si verrebbe in oggi a farne ricadere tutto il peso sulle stesse comunità, con obbligarle a corrispondere quest'indennità in un capitale corrispondente a quanto può essere valutato il diritto delle bannalità medesime, locchè sarebbe ingiusto e ripugnante con tutti i principii di equità naturale.

Non sono le comunità, o signori, che hanno compilato le leggi del 1797, non sono le comunità che hanno interpretato l'editto del 1814 in modo così stravagante, da fare nuovamente risorgere e pesare a loro carico quegli stessi diritti feudali.

Dunque non è giusto, non è equo, nè ragionevole che sopprimendosi ora questi stessi diritti s'imponga alle comunità medesime l'obbligo di pagarne il loro ammontare.

Laonde, o si lascia l'articolo 2 nei termini in cui l'ha proposto la Commissione, ed in questo caso l'ingiustizia ed il gravame a danno dei comuni sono manifesti; oppure si adotta il mio emendamento, che cioè le comunità non debbano corrispondere indennità se non nel caso che abbiano esse medesime costituito le bannalità od avuto qualche altro vantaggio dal loro esercizio, ed in questo caso i principii della più stretta giustizia vengono a conciliarsi coll'equità e colla ragione.

Quindi io tengo per fermo che se le comunità non hanno mai risentito di queste bannalità che un vero aggravio, voi certamente non sarete quelli che lo raddoppierete mettendo a carico delle medesime il pagamento dell'indennità che si propone.

D'altronde, o signori, che vogliamo noi fare con questa legge? Noi, certamente, dobbiamo aver per iscopo di sollevare le popolazioni dall'onere delle bannalità, ma noi sappiamo che le popolazioni sono rappresentate dai comuni, e che i comuni quando non avranno denaro per pagare questa

indennità, dovranno ripeterlo dalle popolazioni; essendo cosa evidente, che allorché l'erario comunale è esausto, la comunità ripartisce le somme di cui abbisogna a carico dei suoi abitanti. (*Rumori a destra*)

Come dunque, o signori, voi potrete credere seriamente di arrecare un vantaggio alle popolazioni che volete liberare da un aggravio, quando colla stessa legge imponete alle medesime l'obbligo esclusivo di pagare l'importo di queste gravezze?

Chi ha imposto queste bannalità, od almeno chi le ha fatte rivivere, e lasciate sussistere? È il Governo che ha fatta la legge del 1797: sono i magistrati dello Stato che hanno interpretato l'editto del 1814, dunque le conseguenze di queste disposizioni non devono mai ricadere a carico delle comunità, ma bensì del Governo.

Le comunità daranno un'indennità, quando saranno esse che avranno imposto la bannalità, o che ne avranno risentito qualche lucro; ma voler liberare le comunità da questo aggravio col fare ricadere a loro carico in qualunque siasi caso, in qualunque siasi ipotesi, il peso della indennità, questa è la somma delle ingiustizie.

Signori, l'unica ragione che si è addotta per mettere a carico delle comunità l'indennità, si è quella che le popolazioni vengono ora a risentire il vantaggio di esserne liberate; ma io non capisco come un vantaggio che si risente da 227 popolazioni (giacchè secondo le notizie dateci dal signor ministro dell'interno, sarebbero 227 le popolazioni ancora gravate di bannalità), non sia un vantaggio generale; io non posso capire come simile utilità non ridondi anche a vantaggio di tutto lo Stato, imperocchè le popolazioni rappresentano lo Stato medesimo.

D'altronde, torno a dirlo, se si vuol fare cosa vantaggiosa alle popolazioni ed ai comuni e nel tempo stesso conforme ai principii di giustizia, non si deve adottare il modo d'indennità proposto nella legge di cui si tratta, vale a dire, di lasciare a carico dei comuni e così delle popolazioni l'indennità che si vuol accordare; ma per lo contrario si deve adottare l'emendamento da me proposto, che determina i casi in cui questa indennità deve corrispondersi dai comuni e quelli in cui deve pagarsi dal Governo.

Ho quindi fiducia che vorrete accordarmi i vostri suffragi.

**PRESIDENTE.** Domanderò se è appoggiato l'emendamento del deputato Biancheri.

(È appoggiato.)

**MIGLIETTI, relatore.** La proposta del deputato Biancheri ci porta a tornar sopra un principio che abbiamo di già riconosciuto, ci porta cioè a distinguere tra bannalità e bannalità.

L'idea del signor Biancheri è che debbano essere a carico dei comuni quelle indennità che sono dovute per bannalità che furono dai comuni assentite, e che le altre si debbano sostenere dal Governo.

Il motivo di questa sua proposizione non può esser altro se non se che per le prime si trova il titolo oneroso, e per le altre non si trova, cosicchè si crede giusto che il Governo, il quale lasciò sussistere tali diritti, sopporti la pena di non averli prima d'ora aboliti.

Ma, come ho dianzi toccato, noi riteniamo che tutte le bannalità attualmente esistenti sono state costituite a titolo oneroso.... (*Segni di diletto su alcuni banchi*) Forse non lo saranno state in origine, ma colla legge del 1797 si sono mantenute o giustamente o ingiustamente; e dirò anzi ingiustamente si è creduto che questo diritto di bannalità dovesse, attese le circostanze di tempo, esser considerato di-

ritto acquistato a titolo oneroso, e si è mantenuto come tale.

Tutte queste banalità adunque si trovano ora nella stessa condizione e non v'è motivo alcuno per cui una parte di esse sia posta a carico dello Stato.

*Voci.* Ai voti! ai voti!

**BIANCHERI.** Domando la parola. (*Rumori — Basta! basta! Ai voti! ai voti!*)

Risponderò solo due parole al signor relatore.

*Voci.* Basta! basta! Parli! parli! (*Rumori*)

*Altre voci.* A domani! a domani! No! Parli! parli! (*Rumori*)

**BIANCHERI.** Osserverò all'onorevole relatore che qui si tratta di una cosa notoria in tutti i comuni, e che non si può incontrare difficoltà alcuna allorché si tratta di determinare se la banalità sia consentita o non consentita dal comune. In tutte le comunità si sa se una data banalità è stata costituita dal comune e dagli abitanti, e certamente il signor relatore non vorrà contestarmi che sia cosa assai ovvia, assai facile il giustificare o per mezzo di titolo, o con altre prove legali, che la comunità abbia acconsentito ad una data banalità.

D'altronde, aggiungerò ancora un'osservazione, e dirò che quando vi fosse dubbio, qualora cioè non si potesse precisamente stabilire che la banalità fosse stata acconsentita dalla comunità, quale pregiudizio o quale altro inconveniente potrebbe risultarne?

Nessuno, giacché il bannalista invece di farsi pagare l'indennità dal comune la prenderebbe dallo Stato. Locché torna lo stesso per lui. Né io posso certamente ammettere che tutte le banalità si debbano annoverare fra quelle costituite a titolo oneroso, come osservava l'onorevole signor relatore, ma deve ritenere tutto il contrario, cioè sono di provenienza feudale, come già lo dimostrarono gli oratori che parlarono contro la legge; quindi l'argomento del signor relatore non regge sotto verun aspetto, epperò mantengo il mio emendamento.

(*Le sue ultime parole si perdono in mezzo ai rumori ed alle interruzioni.*)

*Voci.* Ai voti! ai voti!

**PINELLI.** Non credo che si voglia ora precludere la via ad un emendamento.

Non mi pare che sia da rigettare il principio del deputato Biancheri, bensì vorrei formularlo in altri termini, direi cioè:

Se il possessore è un avente causa dai comuni, l'indennità sarà a carico di questi; negli altri casi a carico dello Stato.

Aggiungo brevi parole per ispiegar meglio il mio concetto.

*Molte voci.* A domani! a domani!

**PINELLI.** Sarò brevissimo.

*Molte voci a destra.* A domani! a domani!

*Altre voci.* Ai voti! ai voti!

**PRESIDENTE.** Leggerò l'ordine del giorno di domani.

*Voci a sinistra.* No! no! Parli il deputato Pinelli!

**PINELLI.** Se mi mantengono la parola.....

*Voci a sinistra.* Sì! sì!

**PINELLI.** Nel proporre quest'emendamento io mi appoggio a questa ragione.

Se la banalità ha principio dal comune, siccome il comune sente il vantaggio dell'abolizione delle banalità, è giusto che esso indennizzi il possessore; se invece non consta dall'origine di questo dominio, oppure se esso deriva da immemorabile possesso, allora che cosa si concede? Interviene il fatto dello Stato il quale distrugge un diritto che è caduto in commercio ed è stato legalmente commerciabile.

Ma dacché è lo Stato che distrugge il diritto, ragione e giustizia vogliono che l'indennità sia pure a suo carico.

*Voci.* Ai voti! ai voti!

**GALVAGNO, ministro dell'interno.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Domando se l'emendamento del deputato Pinelli è appoggiato.

(È appoggiato.)

**GALVAGNO, ministro dell'interno.** Credo di dover respingere quest'emendamento, perchè è in opposizione col principio della legge.

Il principio della legge non vuole che si risalga all'origine del titolo; il principio di questa legge si è di mirare al fine e non di risalire al principio. E il fine qual è?

Esso è che si abolisca la banalità a beneficio dei comuni; i comuni adunque, giacché sentono il beneficio dell'abolizione, è pur giusto che sottostiano ai pesi delle indennità.

*Voci.* Ai voti!

**PRESIDENTE.** La parola è al relatore.

*Voci.* A domani!

**MIGLIETTI, relatore.** Io non ripeterò le ragioni che già addussi per dimostrare che questa distinzione non può esistere. Addurrò un riflesso nuovo, ed è questo. Se nella legge si obbligassero i proprietari degli opifici bannali a presentare il titolo onde potessero ricevere l'indennità, io troverei che la distinzione che si vuole introdurre nei diversi casi, applicando talvolta ai comuni e talvolta allo Stato l'obbligo di indennizzare, sarebbe logica, ma quando non si obbligano i proprietari a presentare il titolo, dovremo noi aspettare che le comunità vengano a presentare il loro titolo onde liberare lo Stato dal pagamento dell'indennità? No, certamente. Non dobbiamo nemmeno supporre che le comunità vengano a presentare questo titolo. Se vi fosse il proprietario obbligato, allora si vedrebbe dal titolo in qual modo questa banalità sia stata costituita; ma il proprietario dell'opificio bannale, per ricevere l'indennità non ha d'uopo di presentare alcun titolo, quindi dovrebbe il Governo agire contro tutti i comuni, ed obbligarli a presentare questo titolo; essi diranno che non ne hanno, ed è probabile sicuramente.

Ma vi sarà garanzia in ciò? Io dico di no; imperocché molti comuni, senza dubbio, mancano di questo titolo; anzi io credo la massima parte; ma coloro i quali lo hanno, certamente troveranno molte difficoltà nel riconoscere in quel titolo la vera carta che ha stabilito la banalità, cercheranno sicuramente ogni mezzo per esimersi dal pagare questa indennità, e porre la medesima a carico del Governo; quindi non credo che questa proposta si debba accettare.

*Voci.* Ai voti!

**PRESIDENTE.** Persiste il signor Biancheri nel suo emendamento?

**BIANCHERI.** Io mi unisco a quello proposto dal deputato Pinelli, perchè, in fondo, è lo stesso.

*Voci.* Ai voti! ai voti!

**PRESIDENTE.** Pongo ai voti l'emendamento del deputato Pinelli, così concepito:

Se il possessore è un avente causa dal comune, l'indennità sarà a carico di questo; negli altri casi, a carico dello Stato.

(Fatta prova e controprova, non è adottato.)

*Molte voci.* A domani! a domani!

**SINEO.** Domando la parola per un emendamento a proporre.

(Molti deputati si alzano ed escono dalla sala.)

**PRESIDENTE.** (*Al deputato Sineo.*) Lo presenterà domani. La seduta è levata alle ore 5 1/4.